

XVIII legislatura

**A.S. 909:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2018

n. 47



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 909: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL047, novembre 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>7</b>
<b>Capo I Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova .....</b>	<b>7</b>
Articolo 1 ( <i>Commissario straordinario per la ricostruzione</i> ).....	7
Articolo 1-bis ( <i>Misure per la tutela del diritto all'abitazione</i> ).....	13
Articolo 1-ter ( <i>Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali</i> ).....	14
Articolo 2 ( <i>Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali</i> ) .....	15
Articolo 3 ( <i>Misure in materia fiscale</i> ).....	18
Articolo 4 ( <i>Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento</i> ) .....	22
Articolo 4-bis ( <i>Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento</i> ) .....	23
Articolo 4-ter ( <i>Sostegno al reddito dei lavoratori</i> ) .....	24
Articolo 5 ( <i>Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità</i> ) .....	25
Articolo 6 ( <i>Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova</i> ).....	27
Articolo 6-bis ( <i>Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i> ) .....	30
Articolo 7 ( <i>Zona logistica semplificata -Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento</i> ) .....	31
Articolo 8 ( <i>Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento</i> ) .....	33
Articolo 9 ( <i>Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale</i> ) .....	36
Articolo 9-bis ( <i>Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale</i> ) .....	37
Articolo 9-ter ( <i>Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo</i> ).....	38
Articolo 10 ( <i>Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale</i> ) .....	39
Articolo 11 ( <i>Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze</i> ).....	39
<b>Capo II Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti .....</b>	<b>40</b>
Articolo 12 ( <i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</i> ) .....	40
Articolo 13 ( <i>Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP</i> ) .....	46
Articolo 14 ( <i>Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili</i> ).....	48
Articolo 15 ( <i>Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i> ) .....	50
Articolo 15-bis ( <i>Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia</i> ) .....	54
Articolo 16 ( <i>Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale</i> ).....	55
Articolo 16-bis ( <i>Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164</i> ) .....	56

<b>Capo III Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 .....</b>	<b>57</b>
Articolo 17 ( <i>Ambito di applicazione e Commissario straordinario</i> ) .....	57
Articolo 18 ( <i>Funzioni del Commissario straordinario</i> ) .....	58
Articolo 19 ( <i>Contabilità speciale</i> ).....	59
Articolo 20 ( <i>Ricostruzione privata</i> ).....	61
Articolo 21 ( <i>Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata</i> ) .....	62
Articolo 22 ( <i>Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti</i> )	62
Articolo 23 ( <i>Interventi di immediata esecuzione</i> ) .....	62
Articolo 24 ( <i>Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi</i> ) .....	63
Articolo 25 ( <i>Definizione delle procedure di condono</i> ).....	64
Articolo 26 ( <i>Ricostruzione pubblica</i> ) .....	64
Articolo 27 ( <i>Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali</i> ) .....	66
Articolo 28 ( <i>Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati</i> ) .....	67
Articolo 29 ( <i>Legalità e trasparenza</i> ) .....	67
Articolo 30 ( <i>Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria</i> ) .....	68
Articolo 31 ( <i>Struttura del Commissario straordinario</i> ).....	69
Articolo 32 ( <i>Proroghe e sospensioni di termini</i> ).....	72
Articolo 33 ( <i>Sospensione del pagamento del canone RAI</i> ) .....	77
Articolo 34 ( <i>Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</i> ).....	78
Articolo 35 ( <i>Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento</i> ) .....	80
Articolo 36 ( <i>Interventi volti alla ripresa economica</i> ) .....	81
<b>Capo IV Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017.....</b>	<b>82</b>
Articolo 37 ( <i>Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229</i> ).....	82
Articolo 38 ( <i>Rimodulazione delle funzioni commissariali</i> ).....	85
Articolo 39 ( <i>Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici</i> ) .....	86
Articolo 39-bis ( <i>Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134</i> ) .....	87
Articolo 39-ter ( <i>Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016</i> ) .....	87
<b>Capo V Ulteriori interventi emergenziali.....</b>	<b>88</b>
Articolo 40 ( <i>Cabina di regia Strategia Italia</i> ) .....	88
Articolo 40-bis ( <i>Interventi straordinari per il Viadotto Sente</i> ).....	89

Articolo 41 ( <i>Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione</i> ) .....	89
Articolo 42 ( <i>Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</i> ) .....	89
Articolo 42-bis ( <i>Scuole innovative e poli per l'infanzia</i> ) .....	90
Articolo 43 ( <i>Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati</i> ).....	91
Articolo 43-bis ( <i>Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria</i> ) .....	93
Articolo 44 ( <i>Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi</i> ) .....	93
Articolo 44-bis ( <i>Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile</i> ) .....	95
Articolo 44-ter ( <i>Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni</i> ) .....	95
Articolo 45 ( <i>Norma di copertura</i> ) .....	96



## **PREMESSA**

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

### **CAPO I**

#### **INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA**

##### **Articolo 1**

##### ***(Commissario straordinario per la ricostruzione)***

Il comma 1 dispone la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Polcevera di Genova. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata in dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

Il comma 2, così come modificato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei Deputati, riconosce al Commissario straordinario un compenso in misura non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 prevedendo altresì una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di 5 unità di livello dirigenziale non generale e, per la restante quota, di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali. È previsto che le unità che sono distaccate, previa intesa con le Amministrazioni di appartenenza, siano caratterizzate dal possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. È escluso il distacco del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Poi, si prevede che il detto personale sia posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Il testo prevede che al personale non dirigenziale della struttura sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre, a seguito di integrazione approvata in prima lettura, al dirigente di livello dirigenziale generale assegnato alla struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.

Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale assegnati della struttura, è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della

retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario.

L'integrazione disposta alla Camera prevede che nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale, possono essere anche nominati fino ad un massimo di 5 esperti o consulenti, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario. È stabilito che agli oneri di cui alla norma e per quelli indicati al comma 4, provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine, si autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Il comma 3 stabilisce che per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a n. 2 sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Si prevede che l'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. È stabilito che la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto delle disposizioni.

A fronte della richiesta di elementi di chiarificazione formulati nel corso dell'esame in prima lettura, il dipartimento della R.G.S. ha rilevato, sui rapporti con terzi operatori della PA, che "i rapporti con concessionari o con società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico sono di natura facoltativa e regolati con una specifica convenzione che potrà essere stipulata nel limite delle risorse disponibili" e circa l'onerosità dell'avvalimento di personale in posizione di fuori ruolo - distacco che "i segnalati effetti possano ritenersi di trascurabile entità, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima" rilevando inoltre più in generale che "non è possibile conoscere a priori le qualifiche e le amministrazioni di provenienza del personale di cui il Commissario intende avvalersi".

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

*(milioni di euro)*

co.	s/e	nat.	SNF				Fabbisogno				Indebitamento Netto			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2	s	c	1,5	1,5	1,5	0	1,5	1,5	1,5	0	1,5	1,5	1,5	0

**Al riguardo**, va evidenziato che nel corso dell'esame in prima lettura è stata aggiunta la possibilità di nominare fino a cinque dirigenti non generali, scelti anche al



di fuori della pubblica amministrazione, mentre il testo iniziale prevedeva soltanto un dirigente generale ma a tale modifica non risulta essersi associata una rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno anno del triennio 2018-2020 prevista dal testo originario del decreto per far fronte agli oneri di funzionamento. A tale proposito, in sede di risposta la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che, diversamente dalla formulazione originaria, il trattamento economico fondamentale del personale comandato è a carico delle amministrazioni di provenienza. Si evidenzia tuttavia che non sono stati forniti elementi puntuali di riscontro rispetto ai minori e maggiori oneri derivanti dalle modifiche citate per cui non è possibile verificarne la rispettiva compensatività.

In merito alla possibilità per il commissario di ricorrere a soggetti esterni prevista dal comma 3, alla luce dei chiarimenti forniti, si prende atto che non è possibile stimare gli effetti finanziari ma che essi saranno contenuti rispetto al limite massimo delle risorse previsto.

Sarebbe opportuna una quantificazione degli oneri per il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale posto che non dipenderanno dalle nomine che farà il Commissario essendo forniti dal comma 2 precisi parametri per la determinazione dello stesso ancorandolo ai livelli previsti per la Presidenza del Consiglio.

Poi, dal momento che si prevede che la struttura di supporto si alimenterà con personale in mobilità proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza che si preveda espressamente la corrispondente e simultanea indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario, andrebbero valutati i possibili correlati effetti onerosi di tale omissione, dal momento che ciò potrebbe legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte delle vacanze organiche riconducibili al personale distaccato.

Il comma 5 dispone che per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. Con decreto ministeriale sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Si stabiliscono inoltre, i compiti del Commissario straordinario e le modalità di immissione in possesso in merito alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei predetti interventi.

Il comma 6 prevede che il concessionario del tratto autostradale di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al ripristino del sistema viario di collegamento ed alle altre attività di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia

tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella determinazione del suddetto importo il Commissario straordinario ricomprende tutti gli oneri che risultano necessari al ripristino, compresi gli oneri di cui all'articolo 1-*bis* per la tutela del diritto all'abitazione. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie all'integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo, altresì, remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di rendimento dei buoni del Tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029.

Agli oneri di cui al presente comma, si provvede quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni per il 2018 e 120 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del summenzionato Fondo e, quanto a 20 milioni di euro per il 2018, 40 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni per il 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo investimenti è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario.

Il comma 7 dispone che il Commissario straordinario affida, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento al rapporto concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

Il comma 8 autorizza l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

Il comma 8-*bis* dispone che il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente provvedimento, possa avvalersi e stipulare convenzioni con strutture operative e soggetti concorrenti alle attività di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 8-*ter* stabilisce che agli atti del Commissario straordinario per la ricostruzione si applichino in quanto compatibili le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti di cui all'articolo 36, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il prospetto riepilogativo originario attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Oneri di funzionamento struttura di supporto Commissario straordinario (comma 2) > sp. corr.	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	
Ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse (comma 6) > sp. c/capitale	30	30	30	30	40	180	80	
Riduzione fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 1072, legge n. 2015/2017 (comma 6) < sp. c/capitale	70	150	30	30	20	140	60	50
Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 154/2008 (comma 6) < sp. c/capitale					20	40	20	

**La RT** oltre a descrivere la norma precisa che all'articolo 45, comma 2, viene incrementato il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 per 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per il 2024.

La documentazione del Governo presentata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, nonché delle risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto destinate dall'articolo 45, comma 2, per il periodo 2021-2024, al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ha confermato che gli importi scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020 in ragione dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale contabilizzata sul saldo netto da finanziare in relazione agli importi autorizzati. Di conseguenza la differenza di 60 milioni è imputabile al fatto che in termini di fabbisogno e indebitamento netto è stato contabilizzato il netto ricavo dello stanziamento autorizzato dalla disposizione in esame. Il Governo precisa altresì che la copertura del suddetto intervento non è a valere sulle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, ma mediante riduzione del medesimo fondo e che i parametri utilizzati per la riduzione del fondo in termini di fabbisogno e indebitamento sono coerenti con quelli utilizzati per valutare l'impatto del predetto fondo sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, il Governo rappresenta che la copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di DPCM in corso di formalizzazione presso la PCM - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento alla modifica intervenuta nel corso dei lavori alla Camera dei deputati circa la variazione dei parametri (tassi di interesse) per la remunerazione dell'anticipazione delle risorse per le attività di ricostruzione da parte di altri soggetti individuati dal Commissario, il Governo evidenzia che la modifica dei tassi di interesse non determina effetti finanziari negativi, in quanto, fermo restando che gli oneri sono posti a carico della Concessionaria, in caso di intervento da parte dello

Stato, in via di anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo del capitale più gli interessi.

Il rappresentante del Governo, sempre nel corso dell'esame alla Camera dei deputati<sup>1</sup>, ha sottolineato che l'onere derivante dall'anticipazione è già interamente coperto mediante riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente e quando il concessionario verserà quanto dovuto per le spese di ricostruzione si registrerà un risparmio di spesa.

**Al riguardo**, si evidenzia in generale che non risulta illustrato il metodo di quantificazione dell'importo anticipato dallo Stato e che non essendo stata ancora quantificata la spesa totale che il Commissario dovrà determinare, risulta difficile ogni stima sull'adeguatezza del contributo statale. A tale proposito, non risulta chiaro dal tenore della norma se il contributo statale corrisponda ad una stima della garanzia *pro solvendo* dei crediti verso il concessionario ceduti a terzi<sup>2</sup> oppure ad un finanziamento delle opere più urgenti; sarebbero inoltre opportune valutazioni sull'ammontare di anticipazioni che il Commissario potrà ottenere utilizzando le somme statali.

Si segnala poi che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati le modifiche apportate al comma 6 hanno determinato un incremento dell'importo che il Commissario dovrà quantificare a carico del concessionario, facendovi rientrare anche tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli relativi alle indennità da corrispondere agli abitanti ai sensi dell'articolo 1-*bis*. A fronte di tale modifica non risultano però variati gli importi previsti a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione (30 milioni annui dal 2018 al 2029) e che si presuppone siano stati definiti valutando la spesa prevista nel testo iniziale, connessa al ripristino del sistema viario di collegamento e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 5. Alla luce di quanto su esposto appare dunque opportuno che il Governo fornisca ulteriori informazioni circa le implicazioni finanziarie discendenti dalle suddette modifiche.

Relativamente alla modifica dei tassi di interesse che per il Governo non determina effetti finanziari negativi, in quanto, in caso di intervento da parte dello Stato, in via di anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo del capitale più gli interessi, si evidenzia che il prospetto degli effetti finanziari nell'ascrivere l'impatto sui saldi di finanza pubblica attribuisce allo stanziamento dello

---

<sup>1</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 25 ottobre 2018, pag. 44.

<sup>2</sup> Generalmente in presenza di norme che prevedono la concessione di garanzie statali, in passato è prevalso in via di prassi il criterio di non indicare una specifica copertura, trattandosi di oneri di carattere eventuale, ma di prevedere il mero inserimento della nuova garanzia concessa nel predetto elenco allegato al bilancio del Ministero dell'economia ed il ricorso, in caso di necessità, al Fondo di riserva. È stata peraltro più volte sottolineata l'esigenza che le relazioni tecniche allegate alle norme che introducono garanzie pubbliche contengano valutazioni, anche di carattere probabilistico, sull'entità dell'esborso in caso di escussione, anche al fine di verificare la capienza del predetto Fondo e, in caso di insufficienza, di integrare opportunamente le risorse poste a fronte della concessione delle garanzie.

Stato natura esclusivamente di conto capitale senza quindi tener conto della quota in conto interessi che ha natura di spesa corrente. Circa la correttezza della registrazione sui saldi di finanza pubblica appare opportuno un chiarimento del Governo.

**Articolo 1-bis**  
***(Misure per la tutela del diritto all'abitazione)***

Il comma 1 autorizza il Commissario straordinario, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, a stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del Sindaco della Città di Genova, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto il predetto termine il Commissario procede alle conseguenti espropriazioni, con l'emanazione del decreto di esproprio e la redazione del verbale di immissione in possesso. Si specifica che il Commissario non subentra nei rapporti passivi in capo ai proprietari con gli istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

Il comma 2 prevede la corresponsione ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti cessione, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, dell'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, la corresponsione dell'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e dell'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila.

Il comma 3 prevede la corresponsione all'usufruttuario della quota delle indennità di cui al comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

Il comma 4 stabilisce che le indennità siano diminuite del dieci per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e siano corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

Il comma 5 dispone che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provveda a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

Il comma 6 prevede che all'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati sia pronunciata a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso.

**La RT** evidenzia che la cessione degli immobili può avvenire volontariamente e in questo caso, per le 266 unità immobiliari coinvolte, il calcolo degli oneri riconducibili all'attuazione della norma è il seguente: al valore venale dell'immobile pari a € 1.313 al metro quadrato (valore OMI con incremento del 25%), viene applicato un coefficiente di adeguamento calcolato sui valori medi di mercato OMI delle zone limitrofe, tale da consentire agli sfollati di acquistare nuove abitazioni e pari a € 262,5 al metro quadrato. All'importo al metro quadrato così ottenuto va aggiunto un ulteriore bonus, pari a € 500 al metro quadrato, per consentire ai beneficiari di arredare integralmente le nuove abitazioni.

Inoltre, la RT prosegue nel calcolo aggiungendo all'importo di € 2.025,50 al metro quadrato, le indennità previste dalla norma per ciascuna unità immobiliare interessata, a prescindere dalla metratura:

- l'indennità speciale per unità immobiliare prevista dalla legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 39 sui Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) pari a € 40.000+rivalutazione ISTAT (€ 45.000,00) per unità abitativa;
- l'indennità aggiuntiva di € 36.000,00 per l'improvviso sgombero, che i residenti hanno dovuto subire per effetto del crollo.

Sulla base di queste indennità è poi effettuato il calcolo in favore degli usufruttuari utilizzando i coefficienti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

Nel caso in cui gli aventi diritto non addivengano alla cessione volontaria, le indennità sono diminuite del 10%.

La RT, infine, afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri in quanto gli interventi previsti rientrano tra le attività del Commissario straordinario propedeutiche alla ricostruzione (quali gli espropri o in sostituzione l'indennizzo) e, pertanto, sono coperti nell'ambito delle risorse finalizzate a tutte le attività riguardanti la ricostruzione.

La documentazione del Governo presentata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riguardo alla corresponsione degli indennizzi ai proprietari e/o usufruttuari degli immobili interessati dalle ordinanze di sgombero ha confermato i parametri e i calcoli riportati nella RT, specificando che i costi sono posti a carico della concessionaria autostradale e in caso di intervento da parte dello Stato, in anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo.

**Al riguardo**, si segnala che secondo i dati riportati nella RT l'importo dell'indennità a metro quadro da corrispondere ai proprietari degli immobili non è 2.025,50 euro, come indicato al comma 2 e nella RT, ma 2.075,50 euro (1.313+262,5+500). Sul punto appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo. Si segnala che nel caso in cui tale quantificazione fosse corretta andrebbe valutata la modifica dell'importo dell'indennità al metro quadro indicato al comma 2, chiarendo se anche alla luce del nuovo importo, le risorse finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione, tra l'altro ancora indeterminate, siano idonee rispetto al complesso delle attività da realizzare.

### **Articolo 1-ter**

#### ***(Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali)***

Il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione l'individuazione dei tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura e le

relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario.

I commi 2 e 3 prevedono che le concessionarie autostradali provvedano ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali. Tali attività da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Tali attività sono a carico delle concessionarie senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna revisione del Piano economico finanziario (PEF).

**La RT** evidenzia che le modalità di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali previste dalla norma sono senza oneri a carico della finanza pubblica. Per la RT la norma ha carattere ordinamentale intervenendo sulla disciplina dei rapporti tra il Commissario straordinario e i concessionari autostradali e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella documentazione presentata alla Camera dei deputati, il Governo, con riferimento alla portata applicativa e agli eventuali effetti finanziari del comma 1 in ordine alla consegna di tratte autostradali al Commissario, esclude oneri aggiuntivi in quanto il trasferimento delle tratte autostradali A7 e A10 è finalizzato alla sola esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, poste a carico della concessionaria. Si ribadisce che restano fermi gli obblighi contrattuali gravanti sulla concessionaria.

**Al riguardo**, relativamente al comma 1, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si formulano osservazioni.

Con riferimento ai commi 2 e 3 e all'attività di vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, nel chiarire se le attività richieste alle concessionarie autostradali comporteranno un aggravio nell'attività di vigilanza dell'Agenzia, andrebbe assicurato che a tali attività l'Agenzia potrà fare fronte con le sole risorse previste a legislazione vigente.

## **Articolo 2**

### ***(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali)***

Il comma 1 attribuisce alla Regione Liguria e agli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, alla Città metropolitana di Genova e al Comune di Genova, la Camera di commercio di Genova e alle società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza, la facoltà di assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2 dispone che gli enti in questione possono provvedere alle assunzioni con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti medesimi, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli

oneri derivanti dal comma in esame il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

Il comma 3 stabilisce che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze ovvero, in caso non sia possibile dalle predette graduatorie individuare profili idonei ai bisogni, previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

Il comma 3-bis autorizza l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. A tal fine, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 ed euro 500.000.00 per l'anno 2019.

Il comma 4 integra la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 4-bis dispone che eventuali economie derivanti dalle risorse previste nella disposizione in esame possano essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento.

### **La RT** descrive la norma.

Nella documentazione del Governo presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alle facoltà assunzionali attribuite ai commi 1 e 2, si fa presente che trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale (circostanza confermata dall'utilizzo delle risorse del FEN), si ritiene che dalla disposizione non deriva alcun obbligo di stabilizzazione.

Inoltre, il Governo conferma la congruità delle risorse per gli interventi da finanziare, pur rappresentando che trattandosi di situazioni emergenziali, il fabbisogno finanziario è oggetto di verifica periodica con le conseguenti determinazioni.

Con riferimento al comma 4, e all'incremento della contabilità speciale con corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, la nota fa presente che il comma dispone l'integrazione della contabilità speciale mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Di conseguenza, non essendo prevista la riduzione della dotazione del predetto fondo la misura non è rappresentata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. La nota conferma inoltre la presenza delle necessarie disponibilità sul Fondo e l'assenza di pregiudizio rispetto ad altri interventi a valere sul Fondo medesimo.

Relativamente al comma 3-bis e all'autorizzazione ad assumere da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, la nota nell'evidenziare che la disposizione pone a carico delle risorse di cui dispone l'Autorità di sistema portuale nell'ambito del proprio bilancio gli oneri connessi all'assunzione di 20 unità di



personale, sottolinea che l'Autorità potrà provvedere alle varie assunzioni compatibilmente alle risorse disponibili. Ribadisce inoltre che non risultano pregiudicati gli altri interventi cui l'Autorità deve provvedere.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati<sup>3</sup>, ha, altresì, confermato che l'Autorità ha nel proprio bilancio le disponibilità necessarie per far fronte alle assunzioni in esame senza che ciò rechi alcun pregiudizio alla realizzazione di altri interventi di competenza della medesima Autorità.

Infine, riguardo al comma 4-*bis* e all'utilizzo di risorse derivanti da economie, la nota fa presente che la disposizione precisa che trattasi di economie "eventuali" e pertanto allo stato non individuate e comunque da riferirsi alle assunzioni di cui al comma 1 cui si fa fronte con le risorse della contabilità speciale del Commissario delegato che, ovviamente in caso di economie restano già sulla contabilità speciale. Contrariamente, qualora si intendesse utilizzare anche le risorse di competenza dell'Autorità portuale occorrerebbe prevedere la relativa modalità di trasferimento alla predetta contabilità.

**Al riguardo**, relativamente alle facoltà assunzionali attribuite al comma 1, si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata ampliata la platea dei soggetti autorizzati ad assumere con corrispondente incremento delle unità da assumere, a fronte di un limite di spesa che non è stato modificato. Sul punto si osserva che pur essendo l'onere posto a carico delle risorse disponibili degli enti, l'incremento delle unità da assumere potrebbe determinare possibili richieste di ulteriori finanziamenti a carico del Commissario delegato a valere sulla propria contabilità e, conseguentemente, a un incremento dei limiti di spesa previsti al comma 2.

Andrebbero inoltre valutati i possibili effetti sull'indebitamento netto derivanti dall'eventuale utilizzo di avanzi da parte degli enti territoriali per le assunzioni in esame, posto che in base alla disciplina contabile europea (di cui al SEC2010) l'utilizzo degli avanzi prodottisi in esercizi precedenti produce gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica (ma non sul debito) di una spesa alimentata da indebitamento.

Con riferimento all'autorizzazione ad assumere da parte dell'Autorità di sistema portuale di cui al comma 3-*bis* con oneri a carico del bilancio dell'Autorità stessa e alla connessa riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, andrebbe unicamente specificato se la riduzione del Fondo in esame è finalizzata a neutralizzare gli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento derivanti dalla maggiore spesa che verrà scontata su tali saldi per effetto delle assunzioni in esame.

---

<sup>3</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 25 ottobre 2018, pag. 44.

Per le restanti disposizioni, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, non si formulano osservazioni.

### **Articolo 3** **(Misure in materia fiscale)**

Il **comma 1** esenta - a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto<sup>4</sup> (anno 2018) e fino al 31 dicembre 2020 - il reddito dei fabbricati<sup>5</sup> ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES). I medesimi fabbricati sono riconosciuti esenti dall'imposta municipale propria (IMU), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. I criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso alle esenzioni in argomento saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>6</sup>.

Il **comma 2** dispone che per i soggetti<sup>7</sup> proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento in parola<sup>8</sup>, i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti ottenuti e connessi al crollo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per i soggetti che svolgono attività economica le agevolazioni in argomento sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento relativo agli aiuti "*de minimis*"<sup>9</sup>.

Il **comma 3** esenta dal pagamento delle imposte di bollo e di registro<sup>10</sup> le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione, in conseguenza dell'evento in argomento, dalle persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi precedenti ovvero in essi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili.

Il **comma 4** dispone, a decorrere dal 14 agosto 2018, che non sono soggetti all'imposta di successione, alle imposte ipocatastali e di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento; fa tuttavia salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge.

Il **comma 5** sospende, dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>11</sup>, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2.

---

<sup>4</sup> Così come specificato con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento in prima lettura.

<sup>5</sup> Oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento disastroso in argomento

<sup>6</sup> Da adottare entro il 31 dicembre 2018.

<sup>7</sup> Persone fisiche o giuridiche.

<sup>8</sup> Verificati con perizia asseverata.

<sup>9</sup> Specificatamente ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>10</sup> Fino al 31 dicembre 2020.

<sup>11</sup> In materia di potenziamento della riscossione nell'accertamento erariale e della riscossione dell'INPS.

In sede di esame parlamentare è stato introdotto il **comma 5-bis** con il quale si dispone che le autorità di regolazione possano prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime. Detti soggetti individueranno anche le modalità di copertura finanziaria delle citate esenzioni attraverso specifiche componenti tariffarie facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Infine il **comma 6** dispone che agli oneri ascrivibili al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge all'esame.

**La RT** per quantificare il minor gettito dovuto all'esenzione ai fini delle imposte dirette, contenuta nel comma 1 del presente articolo, considera i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti coinvolti nel crollo di un tratto del viadotto Polcevera (Ponte Morandi). Sulla base di queste informazioni stima effetti di gettito di non rilevante ammontare valutati nell'ordine di circa 0,1 mln di euro su base annua in termini di competenza. In termini di cassa gli effetti negativi complessivi sono pari a 195 mila euro per l'anno 2019 e a 99 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Nella tabella sottostante sono riportati gli effetti finanziari<sup>12</sup> suddivisi tra IRPEF ed addizionali regionale e comunale:

*(migliaia di euro)*

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
IRPEF	0,0	-190,0	-95,0	-95,0	+95,0
Addizionale regionale	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	+0,3
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-195,3</b>	<b>-99,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>+95,3</b>

Ai fini della stima della perdita di gettito a titolo di IMU e TASI, in mancanza di dati puntuali, considera in via prudenziale il complesso degli immobili situati nella zona interessata dal crollo del ponte Morandi, i cui riferimenti catastali sono stati acquisiti dall'Agenzia delle entrate. Sulla base dei citati dati stima una perdita complessiva di gettito IMU/TASI per gli anni 2019 e 2020 pari a circa 610 mila euro di cui 210 mila euro riferiti alla quota di competenza del Comune e 400 mila euro riferiti alla quota di competenza dello Stato. Per l'anno 2018, poiché l'esenzione decorre dalla seconda rata (quindi quella del mese di dicembre), gli effetti negativi risultano pari a 305 mila euro, di cui 105 mila riferiti alla quota spettante al Comune e 200 mila euro alla quota spettante allo Stato. Gli effetti complessivi, relativi al comma 1 dell'articolo 3 in argomento, stimati in termini di cassa sono rappresentati nella tabella sottostante:

<sup>12</sup> Che tengono conto dei termini temporali dell'esenzione.

(milioni di euro)

<b>Articolo 3, comma 1</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Esenzione imposte dirette	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	+0,1
Esenzione IMU/TASI quota comune	-0,105	-0,21	-0,21	0,0	0,0
Esenzione IMU/TASI quota Stato	-0,2	-0,4	-0,4	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-0,305</b>	<b>-0,81</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,1</b>	<b>+0,1</b>

Per quanto riguarda il contenuto del comma 2, per il quale i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti connessi all'evento catastrofico non concorrono al reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la RT evidenzia che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito<sup>13</sup>.

Configura una rinuncia a maggior gettito anche l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, contratti e documenti presentati fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento, così come disposto dal comma 3.

Con il comma 4 viene previsto che gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento non siano soggetti all'imposta di successione e alle imposte e tasse ipocatastali né all'imposta di registro o di bollo. Considerato il carattere straordinario dell'evento la RT sottolinea, anche in tal caso, che trattasi di entrate non scontate in bilancio e pertanto ritiene che la disposizione configuri una rinuncia a maggior gettito.

Per la sospensione dei termini disciplinata dal comma 5 relativa alla notifica delle cartelle di pagamento e alla riscossione delle somme accertate nonché alle attività esecutive degli agenti della riscossione ed ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori nei confronti dei soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili oggetto della sospensione, la RT, utilizzando i dati comunicati dall'Agenzia delle entrate rileva minori entrate da ruoli, in termini di competenza, complessivamente pari a 0,59 mln di euro di cui 0,4 mln di euro per entrate erariali. In termini di cassa gli effetti finanziari di minor gettito, sono rappresentati nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

<b>Articolo 3, comma 5</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Minori entrate da ruoli (tributi erariali)	-0,1	-0,3
Minori entrate da ruoli (tributi non erariali)	-0,05	-0,14
<b>Totale</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,44</b>

Conclude evidenziando che a copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede ai sensi del successivo articolo 45 del decreto.

Per quanto concerne il comma 5-bis, introdotto durante l'esame parlamentare, non è stata presentata RT integrativa.

<sup>13</sup> Ciò in considerazione del fatto che le entrate derivanti dai citati contributi, indennizzi e risarcimenti non sono scontate in bilancio in quanto derivanti da un evento di natura straordinaria.

**Al riguardo** si osserva che la quantificazione del minor gettito ascrivibile ai commi in argomento, così come evidenziato nelle risposte fornite dal Governo <sup>14</sup> durante l'esame del provvedimento alla Camera, è costruita utilizzando i dati dichiarativi dei soggetti coinvolti dal crollo del Ponte Morandi<sup>15</sup>; pertanto non si formulano osservazioni.

Nel rispetto del principio della prudenza sarebbe opportuno ipotizzare, almeno per una parte dei soggetti beneficiari dell'esenzione a titolo di imposte dirette, un calcolo dell'acconto per l'anno 2018 (si rammenta che il secondo o unico acconto è in scadenza entro il 30 novembre c.a.) con il metodo previsionale, in luogo di quello storico, con ciò facendo gravare una, seppur minima, parte della perdita di gettito già nell'anno 2018.

In relazione alla prevista sospensione dei termini di cui al comma 5, andrebbe chiarito il motivo per il quale il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrivibili al del decreto in esame non riporta in termini di maggiori oneri per l'erario gli importi stimati in RT per i mancati incassi di tributi non erariali (-0,05 mln di euro nel 2018 e -0,14 mln di euro nel 2019). In occasione delle risposte alle richieste di chiarimento il Governo ha confermato la stima della RT iniziale affermando che il flusso di riscossioni attese fino a tutto il 2019 è quantificato in 0,59 mln di euro, ripartito in circa 0,15 mln di euro nel 2018 e 0,44 milioni di euro nel 2019.

In merito al nuovo comma 5-*bis* si prende atto di quanto ha rappresentato, con nota del 24 ottobre c.a., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli<sup>16</sup> che ha evidenziato la formulazione generica della disposizione, non idonea quindi a comprenderne appieno l'ambito applicativo, specialmente con riferimento ai possibili riflessi di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise. Al riguardo ha rammentato che i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale e dell'energia elettrica al consumatore finale sono soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa<sup>17</sup>, *"... per la quale è riconosciuto loro il diritto di rivalsa nei confronti del medesimo consumatore finale. Sulla base di tali premesse si potrebbe ritenere che dai soprarichiamati commi possa derivare la non debenza dell'accisa da parte dei soggetti obbligati d'imposta, sugli eventuali consumi di gas nature ed energia elettrica, per i quali viene preclusa la possibilità di emettere le relative fatture. A parte ogni considerazione sulla compatibilità comunitaria della misura, inevitabilmente dalla stessa deriverebbero minori entrate per accisa allo stato ovviamente non quantificabili. Tuttavia poiché l'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica sorge al momento della fornitura ai consumatori finali si potrebbe ipotizzare che la mancata fatturazione nei confronti dei consumatori finali non faccia venir meno l'obbligo di*

---

<sup>14</sup> Si veda l'allegato 2 al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, della Camera dei Deputati, del 24 ottobre 2018, pag. 89 e seg.

<sup>15</sup> Il Governo ha precisato che la stima è stata effettuata considerando i redditi dei fabbricati dichiarati da tali soggetti.

<sup>16</sup> La nota è stata prodotta nel corso dell'esame alla Camera ed è pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, della Camera dei Deputati, del 25 ottobre 2018, pag. 82 e ss.

<sup>17</sup> Ai sensi degli articoli 26 e 53 del D.Lgs. n. 504 del 1995.

*assolvimento dell'accisa nei confronti dell'Erario da parte dei soggetti fornitori, cui comunque non sarebbe consentito di esercitare il loro diritto di rivalsa per il tributo assolto. In tal caso la misura proposta non avrebbe alcun impatto in materia di accise". Sul punto è intervenuto il Governo<sup>18</sup> il quale ha evidenziato - come si legge nel resoconto - che "l'esenzione dal pagamento di utenze per i soggetti danneggiati dall'evento di Genova comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili; in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti agli operatori del settore".*

#### **Articolo 4**

##### ***(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)***

Il comma 1 riconosce un contributo in favore delle imprese e dei liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova, già emanate, e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che, nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017. Il contributo viene riconosciuto fino al 100% del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000, a domanda dei soggetti interessati, con autocertificazione e presentando l'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, da cui sia possibile riscontrare contabilmente il citato decremento del fatturato.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, demanda la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Commissario delegato, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che viene a tal fine integrata con 5 milioni di euro, attinti dal Fondo sociale per occupazione e formazione.

**La RT** riferita al testo iniziale, descrive le norme.

**Al riguardo**, in merito alla possibilità che l'utilizzo dei 5 milioni di euro stanziati già nella versione originaria del decreto a valere sulla contabilità speciale incida su impegni di spesa o programmi di interventi previsti a valere sulle medesime risorse, si rileva che il chiarimento fornito dal Governo, che individua nel Commissario il soggetto con il compito di assegnare e quantificare le risorse da riconoscere alle imprese danneggiate, si limita a ribadire il vincolo del limite di spesa, senza chiarire se la misura in esame possa essere attuata senza pregiudicare altri interventi già previsti.

Analoga eventualità va prospettata rispetto alla copertura dei 5 milioni di euro aggiuntivi, non potendosi escludere impatti negativi sugli interventi già previsti a valere sul Fondo speciale per occupazione e formazione, sulla cui capienza il Governo ha comunque fornito espressa rassicurazione.

---

<sup>18</sup> Nel caso di specie rappresentato dalla sottosegretaria L. Castelli con nota presentata alla Commissione V della Camera dei deputati in data 25 ottobre c.a.

Inoltre, da un punto di vista formale, il limite di spesa non sembra correttamente formulato, sia per la genericità dell'espressione adottata, sia perché riferito al solo 2018, mentre, di converso, nulla sembra escludere che il contributo possa essere concesso anche nel 2019, sia pur con riferimento ad un decremento di fatturato registratosi nel 2018.

Si rappresenta quindi l'opportunità di riformulare in modo più univoco la disposizione.

Si evidenzia, poi, che, anche se si è in presenza di un tetto di spesa, le risorse stanziare dovrebbero essere sostanzialmente congrue rispetto alle esigenze attese e, sulla base di esse, calibrate nel *quantum*. Sul punto, si rappresenta che tale fisiologico processo sembra inficiato in modo decisivo dal fatto che la definizione della platea dei beneficiari è condizionata anche dall'ampiezza della zona considerata, che tuttavia non è ancora compiutamente individuata, atteso che la sua definizione sarà completata soltanto dopo l'emanazione (futura) del provvedimento ricognitivo del commissario straordinario.

Infine, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo della soppressione della condizione del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

#### **Articolo 4-bis** ***(Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento)***

Il comma 1 disciplina le procedure di cessione volontaria e/o espropriazione delle unità immobiliari che ospitano imprese aventi sede nelle zone oggetto delle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova. In particolare, viene previsto che il Commissario straordinario possa stipulare con i proprietari l'atto di cessione della proprietà e scaduto il termine provvedere alle espropriazioni. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi in capo ai proprietari con gli istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

Il comma 2 corrisponde ai proprietari che hanno stipulato gli atti cessione un'indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato, per le aree coperte, e di euro 350 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.

Il comma 3 stabilisce che le indennità siano diminuite del dieci per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e siano corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

Il comma 4 dispone che il concessionario del tratto autostradale di cui all'articolo 1 provveda a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6. In caso di omesso versamento nei termini previsti, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

Il comma 5 prevede, all'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso.

Il comma 6 corrisponde alle imprese un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, macchinari e materiali aziendali. Il concessionario, ovvero il Commissario in via sostitutiva, provvede

al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesta l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

Il comma 7 riconosce le indennità di cui al presente articolo al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.

Il comma 8 dispone che il Commissario straordinario provveda all'attuazione degli interventi in esame nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.

Il comma 9 incrementa la contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, di 35 milioni di euro per il 2018. Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, a valere sulle risorse destinate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2018 al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45 del presente provvedimento.

**La RT** non considera la norma.

Nella documentazione presentata dal Governo nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stato sottolineato che le indennità in questione potranno essere erogate nel limite delle risorse individuate dal comma 9 e pari a 35 milioni di euro che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario.

La nota, inoltre, conferma la disponibilità delle risorse di cui al comma 9, lett. a), segnalando una apposita comunicazione ricevuta dall'INAIL.

**Al riguardo**, pur prendendo atto che le indennità in questione potranno essere erogate nel limite delle risorse individuate, appare opportuno chiarire se le prestazioni in oggetto possano effettivamente essere ricondotte entro un determinato limite di spesa e non diano luogo invece ad un diritto soggettivo alla corresponsione dell'indennità, a prescindere dall'entità delle risorse finalizzate allo scopo. Infatti, la norma legislativa identifica in maniera precisa i parametri da applicare per la corresponsione delle indennità, non lasciando margini discrezionali. Inoltre, non sembra possibile immaginare neanche un meccanismo di limitazione cronologica considerato che si tratta di attività necessarie per l'attuazione delle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova.

Appare quindi opportuno che il Governo fornisca una quantificazione della spesa complessiva connessa all'erogazione delle indennità in questione.

#### **Articolo 4-ter** ***(Sostegno al reddito dei lavoratori)***

L'articolo prevede la concessione di indennità ad alcune categorie di lavoratori coinvolti nell'evento del crollo del ponte Morandi.

Il comma 1 concede un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in



favore dei lavoratori del settore privato compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

Il comma 2 prevede la concessione di una indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del ponte Morandi.

Il comma 3 dispone che le indennità di cui ai commi 1 e 2 siano concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.

Il comma 4 pone l'onere derivante dall'articolo in esame, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, alla luce della presenza del limite di spesa e della procedura di monitoraggio, sulla cui efficacia il Governo ha fornito ulteriori assicurazioni.

È stata poi confermata dal Governo la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, anche se andrebbe garantita altresì l'assenza di pregiudizi sugli altri interventi previsti o programmati a valere su tali risorse.

## **Articolo 5**

### ***(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)***

Il comma 1 stanziava a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23 mln di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti il crollo del viadotto autostradale, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Il riparto delle risorse tra le finalità elencate è disposto dalla Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45, e quanto a 23 mln per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il cofinanziamento dello Stato, per 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, agli oneri a carico delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 2 attribuisce alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 3, al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del ponte autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, trasferendoli alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto ministeriale sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse in oggetto, nei limiti delle disponibilità. Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede ai sensi del successivo articolo 45.

Il comma 3-bis attribuisce al comune di Genova risorse straordinarie per 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 3-ter prevede la facoltà di concedere a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come "fascia di rispetto di Prà". Si prevede che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 proroga in favore della regione Liguria dal 30 settembre 2017 al 31 dicembre 2019 il termine di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017. Tale norma prevede la riduzione delle risorse da trasferire alla regione qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; tale riduzione, tuttavia, non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 sino alla loro scadenza.

Il comma 5 attribuisce al Commissario delegato, con riferimento alle infrastrutture viarie che sono itinerari di viabilità alternativa, la facoltà di autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga alla disciplina ordinaria recata dall'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). La deroga è disposta nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

Il prospetto riepilogativo originario attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Finanziamento servizi trasporti aggiuntivi (comma 1) > sp. corr.	0,5	23			0,5	23		
Riduzione autorizzazione di spesa per trasporto locale di Trento e Bolzano (comma 1) < sp. corrente		23				23		
Risorse straordinarie alla regione Liguria (comma 2) > sp. c/capitale		20				20		
Riduzione fondo per finanziamento investimenti (comma 2) < sp. c/capitale		20				20		
Ristoro agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate (comma 3) > sp. corrente	20				20			

**La RT** si limita a descrivere la norma.

Nella documentazione del Governo presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alla riduzione di 23 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2019 si fa presente che tale riduzione non incide sul contributo dello Stato per il rinnovo contrattuale del settore TPL nelle Regioni a statuto speciale in quanto tale riduzione riguarda solamente la quota residuale destinata all'indennità di malattia.

Relativamente alla riduzione del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 1072 della legge n. 205 del 2017, la nota evidenzia che la copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di DPCM in corso di formalizzazione presso la PCM - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente. Inoltre, vengono confermate le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto posta la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza al rinnovo del parco mezzi pubblici utilizzati nel Comune di Genova.

Con riguardo alla attribuzione al Comune di Genova di risorse straordinarie per 5 milioni di euro per l'anno 2018 di cui al comma 3-*bis* a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, il Governo conferma che l'onere è stabilito come limite di spesa. Inoltre, il rappresentate del Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati<sup>19</sup>, ha confermato che le risorse del Fondo utilizzato a copertura reca le occorrenti disponibilità.

Infine, con riferimento alla concessione a titolo gratuito dell'area demaniale di cui al comma 3-*ter*, il Governo condivide la necessità che venga assicurata l'invarianza finanziaria della disposizione atteso che nel caso in cui l'area stessa sia attualmente concessa a titolo oneroso, la stessa potrebbe determinare minori entrate erariali per canoni demaniali marittimi e occorrerà provvedere all'individuazione di idonei strumenti di copertura finanziaria.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, non si formulano osservazioni.

## **Articolo 6**

### ***(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova)***

Il comma 1 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di sovrintendere alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per l'esecuzione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 8

---

<sup>19</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 25 ottobre 2018, pag. 30.

milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 2 assegna alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova la somma di euro 1.250.000 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi oneri, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

Il prospetto riepilogativo originario attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Progettazione e realizzazione di infrastrutture per esigenze logistiche e operative in ambito portuale della città di Genova (comma 1) > sp. c/capitale	8	15	7		8	15	7	
Riduzione Fondo investimenti ex art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (comma 1) < sp. in c/capitale	8	15	7		8	15	7	

**La RT** afferma, in relazione al comma 1, che all'espletamento delle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede con le risorse umane previste a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2 la RT afferma che i fabbisogni previsti riguardano interventi necessari per sopperire alle esigenze di intensificazione dei servizi di viabilità portuale, di vigilanza ai varchi di accesso e di monitoraggio ed interfaccia con la Prefettura, le Forze di Polizia ed Autorità locali.

La RT evidenzia che il maggior carico lavorativo determinato dalla situazione emergenziale ha richiesto, per l'anno in corso, l'immediato invio in missione di 23 militari provenienti dai Comandi dell'ambito di giurisdizione della direzione marittima di Genova o di quelle limitrofe. La Direzione Marittima di Genova ha previsto il protrarsi dell'esigenza di 15 militari fino a tutto il 2019, ovvero fino al totale ripristino totale della viabilità, per cui si renderà necessario inviare supporto da varie località con personale in missione.

Per la RT gli importi indicati sono destinati a far fronte ai seguenti fabbisogni:

#### A) *Missioni*

Il fabbisogno totale, corrispondente a 963.380 euro è così ripartito:

- 352.130 euro per l'esercizio finanziario 2018 [in particolare, 139 gg x euro 110,00 (missione in regime forfetario) x 23 persone = euro 351.670 + viaggio 23 persone x euro 20,00 (costo medio trasferimento con mezzi pubblici in ambito regionale andata/ritorno) = euro 460];
- euro 611.250 per l'esercizio finanziario 2019 [365 gg x euro 110,00 (missione in regime forfetario) x 15 persone = euro 602.250 + viaggio 15 persone x euro 150

(costo medio trasferimento con mezzi pubblici in ambito centro Italia andata/ritorno per 4 volte nel corso dell'anno) x 4 (avvicendamento del personale in missione) = euro 9.000].

**B) *Compensi per lavoro straordinario***

Il fabbisogno totale, corrispondente ad euro 90.000 è ripartito in euro 20.000 per l'esercizio finanziario 2018 e in euro 70.000 per l'esercizio finanziario 2019.

**C) *Acquisto autoveicoli***

Il fabbisogno totale, da imputare interamente all'esercizio finanziario 2019, è pari a euro 30.000. In particolare, si tratta di 2 autovetture per svolgere servizi di vigilanza attività portuali e viabilità interna al porto;

**D) *Ristrutturazioni immobili ed acquisto dotazioni***

Il fabbisogno totale, da imputare interamente all'esercizio finanziario 2019, è pari a euro 150.000 così ripartito:

- riadattamento della sede "Stazione marittima", euro 80.000 (importo forfetario, computo metrico/estimativo in corso di redazione);
- arredi per adeguamento sede principale della Capitaneria di porto, euro 30.000;
- acquisto dotazioni tecniche euro 40.000.

Tali oneri possono essere sinteticamente riassunti nella seguente tabella:

In sintesi:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Missioni	352.130	611.250
Compensi per lavoro straordinario	20.000	70.000
Acquisto autoveicoli		30.000
Ristrutturazioni immobili ed acquisto dotazioni		150.000
<b>Totale</b>	<b>372.130</b>	<b>861.250</b>

La RT afferma infine che agli oneri connessi alla disposizione in esame, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati, in merito al comma 1 e all'impatto degli oneri stimato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento per un ammontare equivalente a quello previsto in termini di saldo netto da finanziare, conferma gli effetti contabilizzati nel prospetto riepilogativo, tenuto conto del carattere di urgenza della misura e dei poteri, anche di natura espropriativa, riconosciuti dalla norma al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti per l'immediata esecuzione degli interventi.

In relazione alla copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 1072 della legge n.205 del 2017, la nota

rappresenta che la copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di DPCM in corso di formalizzazione presso la PCM - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti alla Camera dei deputati riguardanti la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto a valere sul Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 1072 della legge n.205 del 2017, la nota conferma le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto posta la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione di sistemi informatici per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della città di Genova.

**Al riguardo**, nonostante le conferme fornite dal Governo alla Camera dei deputati circa l'equivalenza degli effetti finanziari sui tre i saldi di finanza pubblica derivante dall'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo investimenti, si ribadisce che gli effetti attribuiti sui predetti saldi in sede di legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) prevedevano una rappresentazione sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento inferiori rispetto a quanto indicato sul saldo netto da finanziare. Come anche dichiarato dal Governo, alla luce della particolare urgenza degli interventi in esame potrebbe invece determinarsi un impatto più accelerato sui saldi di fabbisogno e indebitamento rispetto a quanto originariamente previsto per il Fondo investimenti. Va valutata quindi con attenzione l'idoneità della copertura che potrebbe essere disallineata per i saldi di fabbisogno e indebitamento. Sul punto appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti.

#### **Articolo 6-bis**

##### ***(Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli)***

I commi 1 e 2 autorizzano dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere nel 2019 a tempo indeterminato n. 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, e n. 20 unità di personale di III area, seconda fascia retributiva. Le assunzioni sono disposte anche per consentire, ove occorra, di estendere l'orario di apertura degli uffici doganali delle aree portuali e aeroportuali di Genova di cui al comma 4. Le assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti ovvero, in assenza di personale compatibile con le specifiche esigenze, attraverso una selezione pubblica per titoli ed esami.

Il comma 3 prevede che le assunzioni sono effettuate a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. Entro 30 giorni dalla data di assunzione l'Agenzia trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

Il comma 4 stabilisce che per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale può chiedere una estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali e che da ciò non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l'esame in prima lettura<sup>20</sup>, l'Agenzia delle dogane ha fornito una **RT** in cui afferma che le assunzioni previste dalla norma implicano un costo complessivo pari a circa 3.350.000 euro, di cui 2.300.000 euro per il personale di terza area F1 (costo unitario 57.500 euro) e 1.050.000 euro per il personale di seconda area F3 (costo unitario 52.500 euro).

La copertura finanziaria del costo trova capienza nelle risorse che si renderanno disponibili nell'ambito del budget assunzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo all'anno 2019 a seguito delle cessazioni che si registreranno nel 2018. Infatti, dai più recenti elementi informativi acquisiti risulta che le cessazioni dal servizio relative all'anno 2018 - stimate in 445 unità a marzo 2018, in sede di richiesta di autorizzazione ad assumere per il triennio 2018-2020 inviata ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato - saranno invece circa 600; tale differenza di 155 unità implica una maggiore capacità assunzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2019, quantificabile in circa 8.750.000 euro (cifra derivante dalla moltiplicazione del valore medio del trattamento economico complessivo del personale delle aree funzionali (pari a 56.500 euro) per 155).

Pertanto, l'articolo 6-*bis* trova integrale copertura finanziaria nelle risorse assunzionali dell'Agenzia.

**Al riguardo**, sugli oneri derivanti dalle assunzioni, alla luce dei chiarimenti forniti, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 7**

### ***(Zona logistica semplificata -Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento)***

Il comma 1 istituisce la “Zona logistica semplificata – porto e retroporto di Genova” comprendente i territori portuali e retroportuali del comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Novi ligure.

Il comma 1-*bis* attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di provvedere alla eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1.

Il comma 2 applica alle imprese che operano nella Zona logistica semplificata le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017 di accelerazione dei termini procedurali e di adempimento semplificato rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

Il comma 2-*bis* concede alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova, per l'anno 2018, il contributo per servizi di trasporto ferroviario

---

<sup>20</sup> Il dipartimento della R.G.S., convenendo circa la necessità di un chiarimento, ha rinviato alle risposte che avrebbe dato l'Agenzia delle Dogane. Cfr. Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., Nota del 24 ottobre 2018, doc. cit.; Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, V Commissione, Allegati 1-2 al resoconto del 25 ottobre 2018, pagina 74.

intermodale previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge n. 208 del 2015, fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il cofinanziamento dello Stato, per 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Il comma *2-ter* prevede la concessione di un contributo per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1, del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite con decreto ministeriale.

Il comma *2-quater*, al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, riconosce al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto ministeriale.

Il comma *2-quinquies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma *2-ter*, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma *2-quater*, pari a 200.000 euro per l'anno 2018 e a 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. A tal fine, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma *2-sexies* dispone che i contributi di cui al presente articolo siano concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito, trattandosi di semplificazioni amministrative.

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati al fine di superare i rilievi mossi sulla portata finanziaria del comma *2-bis* ha proposto la modifica del comma stesso, successivamente recepita nel parere della V Commissione della Camera dei deputati.

**Al riguardo**, in relazione ai contributi concessi alle imprese e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario ai sensi del comma *2-bis*, pur essendo configurata la copertura come limite di spesa, non sembrano presenti meccanismi volti a controllare e limitare l'erogazione dei contributi; inoltre sarebbero utili maggiori elementi circa le richieste di servizi di trasporto intervenute dal 15 agosto ad oggi e conseguentemente rassicurazioni circa l'adeguatezza dello stanziamento.



Con riferimento alla copertura a valere sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, concernente il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, si segnala che tale autorizzazione è stata oggetto di decurtazione anche nell'ambito del decreto-legge n. 119 del 2018 (c.d. D.L. fiscale). Alla luce dei recenti utilizzi, appare necessario acquisire conferma che detto ulteriore impiego non pregiudichi l'attuazione di programmi o impegni già avviati a valere sulle medesime risorse e, in particolare, non pregiudichi gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in esame sono destinate.

Parimenti, in relazione ai contributi riconosciuti dai commi 2-ter e 2-quater, sarebbero necessari dati di previsione sulle relative richieste che consentano di comprovare l'adeguatezza degli stanziamenti predisposti. Si rileva che in questi ultimi due casi non sembra presente un tetto di spesa ma soltanto una valutazione degli oneri e pur essendo fissati i contributi nel limite di un importo massimo unitario non sembrano presenti meccanismi di monitoraggio che consentano di rimodulare i contributi al fine di contenere gli oneri all'interno delle risorse stanziare.

Sulla copertura a valere delle risorse dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale andrebbe assicurato che l'Autorità possa provvedere al relativo onere senza che risultino pregiudicate le altre attività cui l'Autorità deve adempiere.

## **Articolo 8**

### ***(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)***

L'articolo in esame istituisce una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova<sup>21</sup>; le imprese che hanno sede principale o sede operativa all'interno della zona franca in argomento e che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto, così come modificato in sede di esame parlamentare<sup>22</sup>, al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015 -2017, possono chiedere, ai fini della prosecuzione della propria attività nel Comune di Genova, le seguenti specifiche agevolazioni<sup>23</sup>:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dall'attività svolta all'interno della suddetta zona;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca in argomento, nel limite di 200.000 euro per ciascun periodo d'imposta riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie (IMU) per gli immobili siti nella zona franca, posseduti, e utilizzati dai soggetti in argomento per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da

---

<sup>21</sup> Il cui ambito territoriale verrà definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

<sup>22</sup> Il presupposto per la spettanza dei benefici indicato dal decreto è l'avvenuta riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017.

<sup>23</sup> Che sono alternative ai benefici di cui ai precedenti articoli 3 e 4 del decreto.

lavoro dipendente; il medesimo esonero spetta<sup>24</sup> anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono attività all'interno della zona franca.

Le citate esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto<sup>25</sup> e spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018<sup>26</sup>.

L'esame parlamentare ha anche modificato il tetto massimo delle risorse stanziato al fine; infatti l'onere è indicato in un massimo di 10 mln di euro per il solo anno 2018 in luogo dei 20 mln di euro del decreto, sempre per il medesimo anno. Alla loro copertura si provvede ai sensi dell'articolo 45 del provvedimento in esame.

Le citate agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento relativo agli aiuti *de minimis*<sup>27</sup>. Per l'attuazione degli interventi in argomento si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità ed i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone urbane ricadente nell'Obiettivo convergenza<sup>28</sup>.

**La RT** originaria evidenzia che l'istituzione della zona franca urbana nell'intero territorio della Città metropolitana di Genova, consente alle imprese aventi sede principale o operativa in essa - che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017 - di veder riconosciute esenzioni relative a imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi. Le esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività nel citato territorio entro il 31 dicembre 2018. La norma fissa gli oneri derivanti dalla disposizione fino ad un massimo di 20 mln di euro per l'anno 2018. Pertanto alla disposizione ascrive effetti di gettito corrispondenti al limite di spesa citato e rammenta che alla sua copertura si provvede ai sensi dell'articolo 45 del presente decreto.

Per le modifiche presentate in sede di esame parlamentare non è stata presentata RT aggiuntiva.

---

<sup>24</sup> Alle medesime condizioni.

<sup>25</sup> Dal punto di vista redazionale, poiché il comma 3 limita l'esonero al solo periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non appare chiaro l'espressione "per ciascun periodo di imposta" che si legge alle lettere a) e b) del comma 2.

<sup>26</sup> Nel corso dell'esame alla Camera, era stata approvata in Commissione una modifica del termine entro il quale si sarebbero potute avviare nuove imprese beneficiando delle disposizioni in commento. L'Assemblea della Camera, sulla base di quanto rilevato dal Governo, ha provveduto a confermare il termine indicato nel DL, espungendo la modifica in un primo tempo approvata.

<sup>27</sup> Specificatamente ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>28</sup> Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modificazioni.

**Al riguardo** si evidenzia preliminarmente che, anche alla luce di quanto si legge in RT, la norma riconosce le predette esenzioni entro il limite di un tetto di spesa<sup>29</sup>. Tuttavia - anche considerando il fatto che si tratta di diritti soggettivi, riconosciuti al verificarsi dei presupposti di legge - si richiama l'attenzione sulla mancanza in RT di stime ed analisi circa il prevedibile tiraggio delle agevolazioni in commento. Un approfondimento che avrebbe permesso di verificare la congruità delle risorse stanziare per la soddisfazione di tutti i potenziali aventi diritto alle agevolazioni previste.

In tale ottica, sarebbe stato utile poter disporre di dati ed informazioni quali, ad esempio:

- quelle sulla numerosità dei soggetti potenzialmente interessati alle esenzioni, suddivisi per tipologia (persone fisiche e società), individuata sulla base di una stima effettuata in applicazione del criterio normativo prescelto per l'accesso al beneficio (per la norma in vigore la riduzione del 25% valore del fatturato nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre del 2018 quale risulterebbe dal confronto con il fatturato registrato nello stesso periodo dell'anno 2017);
- quelle sul minor gettito atteso suddiviso per i tributi e contributi esentati, anche al fine di conoscere per le addizionali all'IRPEF, l'Irap, l'IMU ed i contributi previdenziali le modalità di compensazione a carico dell'erario per gli enti che ricevono minori entrate in conseguenza del regime di esenzione (regioni, comuni ed INPS).

Sul punto si registra, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in corrispondenza dell'articolo in commento, l'assenza dell'indicazione dei predetti effetti finanziari compensativi, limitandosi il prospetto a far riferimento allo stanziamento.

L'analisi si rende opportuna ancor più dopo le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento: non è chiaro infatti come le variazioni nella numerosità dei soggetti in conseguenza delle nuove modalità di individuazione della platea soggettiva ammessa alle esenzioni in commento (la riduzione del 25% del fatturato è ora valutata con riferimento allo scostamento rispetto al valore mediano registrato nel triennio 2015-2017) e la riduzione dal 20 a 10 milioni di euro del tetto di spesa previsto si riflettano sul tiraggio ipotizzabile.

Si rappresenta che il Dipartimento delle Finanze nelle risposte fornite<sup>30</sup> durante l'esame del provvedimento alla Camera, ha evidenziato che riguardo al profilo temporale ed al rispetto del limite di spesa la disposizione rinvia all'articolo 1, comma 340 della legge 296 del 2006. Si legge nella nota tecnica che "*la relativa procedura di attuazione con la presentazione di istanze di accesso, il preventivo riconoscimento dell'importo agevolato con la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei*

---

<sup>29</sup> Il tenore letterale della norma non è del tutto univoco sul punto. Il comma 5, infatti, così dispone: " Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 45". In proposito ben più stringente appare la formulazione dell'art. 1, comma 340 della legge n. 296 del 2006 che così recita: "*L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa*".

<sup>30</sup> Si veda l'allegato 2 al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, della Camera dei Deputati, del 24 ottobre 2018, pag. 89 e seg.

*soggetti e la fruizione di uno specifico codice tributo consente di assicurare il rispetto dei limiti normativi e di spesa previsti per fruire dell'agevolazione in esame*"<sup>31</sup>.

Anche dopo il chiarimento fornito, resta ferma la considerazione circa l'utilità di poter disporre di un'analisi del tiraggio atteso al fine di consentire il riscontro della congruità dello stanziamento ancor più dopo la riduzione dello stesso.

Quanto al fatto che lo stanziamento, pari ora 10 mln di euro, è previsto per il solo anno 2018, si rappresenta che le imposte sui redditi, come anche l'IRAP sono versate con un meccanismo di saldo ed acconto che, in relazione a quanto previsto dalla legge, vede posticipata una parte del dovuto (il saldo) all'anno successivo rispetto a quello di competenza (coinvolgendo pertanto anche il 2019). Sul punto si prende atto che il Governo<sup>32</sup>, con risposta del 25 ottobre c.a., ha chiarito che le risorse relative all'istituzione della zona franca urbana nella Città metropolitana di Genova, necessarie per gli anni successivi al 2018, verranno stanziate nella prossima legge di bilancio. Tuttavia sarebbe stato necessario considerare tutti i possibili effetti finanziari in occasione della approvazione della norma in commento.

Si ricorda poi che nel corso dell'esame in prima lettura era stata approvata una modifica per la quale le agevolazioni in commento sarebbero state riconosciute anche alle nuove imprese che avrebbero avviato l'attività entro il 31 dicembre 2019 (il testo del decreto circoscrive la platea ai soggetti che iniziano l'attività entro il corrente anno). Il Governo, nella citata risposta del 25 ottobre c.a. ha evidenziato che per rendere coerente il riconoscimento delle esenzioni per la zona franca urbana in argomento con la quantificazione dell'onere appare necessario ripristinare il testo originario del decreto-legge.

Poiché la modifica è stata soppressa nel corso dell'esame, non si hanno osservazioni da formulare sul punto.

## **Articolo 9**

### ***(Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)***

La norma interviene sui criteri di riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, stabilendo che la quota IVA attribuita ai porti ricadenti nell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale sia determinata, per gli anni 2018 e 2019, in misura pari al 3 per cento dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* assegnano all'Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un contributo aggiuntivo per l'anno 2018 di 4,2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante

---

<sup>31</sup> La procedura sopra ricordata nella nota tecnica più che derivare dal rinvio al citato comma 340 - rinvio che si comprende per la determinazione dell'ambito territoriale di riferimento - parrebbe essere disciplinata dal comma 7 dell'articolo in commento. Il meccanismo delineato nella nota tecnica è previsto di contro nel comma 341-*quater* dell'art. 1 della L. 296 del 2006, non espressamente richiamato dal comma 340 né dal decreto in commento. Una precisazione sul punto potrebbe risultare utile al fine di evitare eventuali incertezze applicative.

<sup>32</sup> Rappresentato dal Sottosegretario del Ministero dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, presso la Commissione V della Camera dei deputati.

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accessi presso Banca nazionale del Lavoro S.p.a.

**La RT** afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente.

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati, con riferimento alla sostenibilità delle misura recata dal comma 1 per i rimanenti porti, ai quali verrebbe riconosciuta una quota di risorse inferiore a quella attesa, fa presente che la misura a favore dell'Autorità del Mar Ligure occidentale ha una funzione compensativa/solidaristica dei danni derivanti dall'evento e comunque di durata limitata e, in ogni caso, il riparto annuale avviene sempre su somme non certe e quindi i futuri proventi non dovrebbero essere stati utilizzati per assumere impegni finanziari a valere su tali risorse. In particolare, le risorse del fondo per il 2018 non sono ancora state ripartite tra le Autorità di sistema portuale non essendo pervenuta da parte del MEF la comunicazione dei dati relativi all'IVA prodotta dai porti rientranti nelle suddette Autorità. Pertanto, secondo il Governo, la modifica della ripartizione delle somme non determina alcun effetto sui bilanci dell'AdSP in quanto dette somme non sono state ripartite dall'amministrazione. La nota conclude sottolineando che senza il provvedimento di ripartizione delle somme le AdSP non possono impegnare o utilizzare detti fondi.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse giacenti su specifici conti correnti bancari di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* la nota di risposte del Governo, nel confermare che le risorse utilizzate a copertura sono disponibili, non ravvisa per il loro utilizzo una dequalificazione della spesa atteso che le stesse andrebbero impiegate, ai sensi dell'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994, per la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, non si formulano osservazioni.

**Articolo 9-bis**  
***(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale)***

La norma prevede che il Commissario straordinario adotti, entro il 15 gennaio 2019, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di

Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di sistema portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi incluse le risorse previste nel bilancio dell'Autorità di Sistema portuale e da altri soggetti.

**La RT** non considera la norma.

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati evidenzia che il programma straordinario verrà realizzato nell'ambito delle risorse che il Commissario dispone in contabilità speciale e che destinerà alla finalità in esame, tenuto conto di tutte le attività che lo stesso Commissario è tenuto ad adempiere. L'Autorità portuale e gli altri soggetti individueranno, poi, nell'ambito dei loro bilanci, eventuali risorse da assegnare allo scopo.

La nota quindi reca la rappresentazione delle grandezze finanziarie desumibili dal rendiconto generale 2017 e dal bilancio di previsione 2018 dell'Autorità di sistema portuale di Genova, mostrando un avanzo non vincolato presunto 2018 di 18.726.267 euro.

Avanzo di amministrazione consuntivo 2017 (a)	290.643.019
Risultato di competenza presunto 2018 (b)	-104.609.200
Avanzo di amministrazione presunto 2018 (c)=(a-b)	<b>186.033.819</b>
Avanzo di amministrazione vincolato (d)	146.026.348
Destinazione quota avanzo a copertura oneri (e)	9.200.000
Incremento avanzo vincolato in corso d'anno per quota mutuo a carico dello Stato comma 994 (f)	12.081.204
Totale avanzo vincolato presunto 2018 (g)= (d+e+f)	<b>167.307.552</b>
Totale avanzo non vincolato presunto 2018 (h)=(c-g)	<b>18.726.267</b>

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, andrebbe solo chiarito se tramite l'utilizzo dell'avanzo non vincolato da parte dell'Autorità non si determini la necessità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto considerato che la normativa contabile europea considera l'utilizzo di avanzi equivalente ad indebitamento.

### **Articolo 9-ter** ***(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)***

Il comma 1 proroga per 5 anni l'autorizzazione attualmente in corso per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni nel porto di Genova.

Il comma 2 autorizza, per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di 2 milioni di euro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova, conseguenti al crollo del Ponte Morandi. Tale contributo è erogato dall'Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del Porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.

Il comma 3 esclude che le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo siano computate o elette dal soggetto operante ai fini dell'indennizzo di mancato avviamento (IMA).

**La RT** non si sofferma sull'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Atteso che tali spese sono poste a carico del bilancio dell'Autorità portuale andrebbero forniti chiarimenti circa la loro sostenibilità sulle risorse ordinariamente a disposizione di tale ente.

### **Articolo 10**

#### ***(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale)***

Il comma 1 stabilisce che tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

I commi 2 e 3 affermano che ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo e che il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

**La RT**, stante il carattere procedurale della disposizione non rileva effetti finanziari negativi.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto del tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 11**

#### ***(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze)***

L'articolo prevede che nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo (Capo I -Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova), lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che la norma stabilisce la surrogazione *ex lege* dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze connesse all'evento del crollo del Ponte Polcevera, nei limiti delle risorse erogate dallo Stato e fermi restando gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti dei responsabili dell'evento. Attesa la natura della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## CAPO II

### SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### Articolo 12

#### *(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)*

Il comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 2, modificato in I lettura, riconosce personalità giuridica all'Agenzia e prevede che la stessa succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste.

Il comma 3 stabilisce le competenze della nuova Agenzia mantenendo quelle dell'Agenzia per la sicurezza ferroviaria.

Il comma 4 enumera alle lettere *a)-e)* le nuove funzioni assegnate d'ora innanzi all'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture<sup>33</sup>.

I commi *4-bis-4-quater*, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, trasferiscono all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri previsti - dagli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del D.lgs. n. 264/2006- in capo alla Commissione permanente per le gallerie presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (comma *4-bis*). Alla medesima Agenzia sono trasferite le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture (comma *4-quater*) Il comma *4-quinquies* integra l'articolo 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, stabilendo che a decorrere dal 1° marzo 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture varie oggetto di atti convenzionali.

---

<sup>33</sup> In particolare: a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.



Il comma 5 prevede specifiche sanzioni amministrative nei casi in cui i concessionari non adempiano alle disposizioni adottate dall'Agenzia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il comma 6 indica gli organi dell'Agenzia che sono: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti.

Il comma 7, come integrato in prima lettura, detta norme specifiche sull'incarico di direttore, il comitato direttivo, il collegio dei revisori dei conti.

Il comma 8 afferma che lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10 e contiene la disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e i principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

Il comma 9 stabilisce che il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10, ivi individuandosi alle lettere a) - c) i contenuti tassativi.

Il comma 10 prevede che le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.

Il comma 11 afferma che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

Il comma 12 assegna all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

Il comma 13 prevede che nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

Il comma 14 autorizza l'Agenzia in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, al reclutamento del personale di ruolo nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità.

Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento del personale nei ruoli dell'Agenzia relativamente alla componente proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Il comma 15 autorizza l'Agenzia all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.

Il comma 16 stabilisce che al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

Il comma 17 dispone che al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.

Il comma 18 prevede che agli oneri di cui all'articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Il comma 19 stabilisce che in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

Il comma 20 cambia la denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» con «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).

Il comma 21 prevede che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il comma 22 stabilisce che tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

Il comma 23 reca l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica che l'articolo prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito ANSFISA o Agenzia) che incorpora e succede a titolo universale all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) istituita ai sensi dell'alt. 4 del decreto legislativo n. 162/2007. L'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite all'ANSFISA.

Ai fini della ricognizione degli effetti finanziari, evidenzia che le risorse che verranno trasferite alla nuova Agenzia sono quelle indicate all'articolo 26 del D.Lgs. 162/2007. In particolare, le risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 26 sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 1227) con uno stanziamento a legislazione vigente di 5,6 milioni di euro nel 2019 e 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2020; le entrate di cui alla lettera b) sono le entrate proprie dell'Agenzia costituite dai proventi per servizi istituzionali relativi a certificazioni, autorizzazioni e riconoscimenti agli operatori ferroviari, sulla base di Decreti Tariffari emanati dall'Agenzia. Il dato consolidato è pari a 1 milione di

euro annui; e che le entrate di cui alla lettera c) sono le risorse derivanti dall'incremento dell'I per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria corrisposti dalle imprese ferroviarie. Il dato consolidato, corrispondente alla media degli incassi del quinquennio, ammonta a circa 9 milioni di euro annui.

L'Agenzia viene strutturata in due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. La dotazione organica è determinata nel limite massimo di 434 unità di personale, di cui di cui 35 uffici di livello dirigenziale non generale e di 2 uffici di livello dirigenziale generale.

Nelle tabelle successive vengono riportati i costi della nuova Agenzia, al netto di quelli sostenuti dall'ex ANSF per il proprio personale - per i quali ai sensi del comma 2 è previsto il trasferimento delle relative risorse finanziarie - e di quelli relativi al contingente di personale comandato ai sensi del comma 14, per il quale è previsto che l'onere sia a carico delle amministrazioni di provenienza per il periodo di comando. Per quest'ultime è previsto che all'atto dell'immissione in ruolo siano trasferite le relative risorse finanziarie alla nuova Agenzia.

Pertanto, la stima degli oneri complessivi risulta pari a € 14.100.000 per l'anno 2019 e pari a euro € 22.300.000, a decorrere dall'anno 2020.

Ai fini della quantificazione, per il trattamento economico sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16.

Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%).

Inoltre, sono state considerate altre spese di personale (buoni pasto, formazione, spese di missione, assicurazioni, benefit, etc.) e le spese di funzionamento.

Si evidenzia, infine, che le stime dei costi dell'Agenzia non contengono spese per fitti locali aggiuntive rispetto a quelle sostenute da ANSF, in quanto il personale sarà collocato in parte presso le stesse sedi utilizzate da ANSF e alle medesime condizioni, ed in parte presso l'immobile del Ministero delle infrastrutture e trasporti sito in Roma alla via Caraci.

<b>ONERI ANNO 2019</b>			
<b>CATEGORIA</b>	<b>Personale assunto nell'anno 2011</b>	<b>Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)</b>	<b>Totale oneri aggiuntivi ANSFISA</b>
Dirigenti II Fascia	13	€ 164.805	€ 2.142.470
Professionisti I qualifica	18	€ 83.514	€ 1.503.253
Professionisti II qualifica	1	€ 69.106	€ 69.106
Funzionari	73	€ 51.685	€ 3.772.969
Collaboratori	45	€ 46.340	€ 2.085.286
Operatori	4	€ 42.275	€ 169.101
<b>Totale personale ANSFISA</b>	<b>154</b>		<b>€ 9.742.185</b>
<b>Dirigenti Generali</b>	<b>2</b>	<b>€ 221.482</b>	<b>€ 443.347</b>
			<b>€ 10.105.552</b>
		<b>Altre spese di personale</b>	
			<b>€ 1.775.443</b>
			<b>€ 2.139.005</b>
			<b>€ 14.100.000</b>

<b>ONERI A DECORRERE DAL 2020</b>				
<b>CATEGORIA</b>	<b>Personale assunto nell'anno 2019</b>	<b>Personale assunto nell'anno 2020</b>	<b>Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)</b>	<b>Totale oneri aggiuntivi ANSFISA</b>
Dirigenti II Fascia	13	10	€ 164,805	€ 3.790.523
Professionisti I qualifica	18	13	€ 83.514	€ 2.579.501
Professionisti II qualifica	1	-	€ 69.106	€ 69.106
Funzionari	73	35	€ 51.685	€ 5.581.926
Collaboratori	45	19	€ 46.340	€ 2.965.741
Operatori	4	3	€ 42.275	€ 295.927
<b>Totale personale ANSFISA</b>	<b>154</b>	<b>80</b>		<b>€ 15.282.724</b>
<b>Dirigenti Generali</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>€221.462</b>	<b>€ 443.365</b>
				<b>€ 15.726.089</b>
			<b>Altre spese di personale</b>	<b>€ 3.056.261</b>
			<b>Altre spese funzionamento</b>	<b>€ 3.517.650</b>
			<b>Totale spese</b>	<b>22.300.000</b>

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

			SNF				Fabbisogno				Indebitamento Netto			
co.	s/e	nat.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
18	s	c	0	11,56	18,78	18,78	0	11,56	18,78	18,78	0	11,56	18,78	18,78
18	e	t/c	0	0	0	0	0	5,4	9,11	18,78	0	5,8	9,11	9,11
18	s	c	0	2,14	3,52	3,52	0	2,14	3,52	3,52	0	2,14	3,52	3,52

I commi 4-bis-4-quinquies, aggiunti alla Camera dei deputati, sono al momento sprovvisti di **RT**.

**Al riguardo**, posto che il comma 9, lettera b), fissa la dotazione organica complessiva del personale della nuova Agenzia, nel limite massimo complessivo di 434 unità (di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 dirigenziali generali) e che nel corso dell'esame in I lettura la RGS ha fornito un quadro dettagliato dei posti da ritenersi già occupati al "netto" dei reclutamenti previsti, sia pure relativamente al solo ramo dell'Agenzia che si occupa della sicurezza ferroviaria<sup>34</sup>, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero esplicitati i criteri di quantificazione adottati nella stima degli oneri indicati dalla RT per Altre spese di personale e per il funzionamento del nuovo organismo.

Inoltre, relativamente al prospetto di calcolo degli oneri complessivi previsti nell'anno 2019 e dal 2020 (comma 18), al netto di quelli sostenuti dall'ex ANSF per il proprio personale - per i quali ai sensi del comma 2 è previsto il trasferimento delle relative risorse finanziarie - e di quelli relativi al contingente di personale comandato ai sensi del comma 14 (max n. 61 unità), per il quale è previsto che l'onere sia a carico delle amministrazioni di provenienza per il periodo di comando, andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti relativamente al costo unitario annuo lordo indicato dalla RT.

<sup>34</sup> In particolare, il Dipartimento della R.G.S ha precisato che "il contingente massimo complessivo della dotazione organica individuato al comma 9, lettera b) pari a 434 unità, risulta così composto: 1) n.7 unità trasferite dall'ANSF come riferito dal Ministero delle infrastrutture (oneri coperti ai sensi del comma 2); n.20 unità già autorizzate all'assunzione dalla legge per l'ANSF (oneri già coperti dall'articolo 15-ter, comma 3, del dl 148/2017); 3)n.61 unità in comando per la fase di prima attuazione previste dal comma 14 (oneri a carico delle amministrazioni di provenienza); 4) n.236 unità da assumere ai sensi del comma 15 (156 nel 2019 -di cui 2 direttori generali - e 80 nel 2020). Tenuto conto che gli oneri relativi alle unità di cui ai punti 1, 2 e 3 sono già coperti, il provvedimento attualmente prevede la copertura finanziaria per le sole 236 unità da assumere di cui al punto 4, come chiarito anche nell'ambito della relazione tecnica. Sulla base della situazione sopra illustrata, il contingente aggiuntivo da adibire alle funzioni in materia di infrastrutture stradali a autostradali di cui al comma 12, è stato individuato in modo residuale, sottraendo dalla dotazione organica massima complessiva pari a 434 unità, stabilita dal comma 9, lettera b), le due unità di livello dirigenziale generale e la dotazione organica complessiva de II'ANSF, pari a 302 unità (di cui 27 dirigenti, 52 unità appartenenti all'area professionale, 147 all'area tecnica e 76 unità all'area amministrativa), come da ultimo modificata con la Delibera dell 'ANSF n. 3 del 20 luglio 2018. Tale contingente aggiuntivo, pari a complessive 130 unità, sarà costituito oltre che dalle 61 unità previste al comma 14, anche da quota parte delle assunzioni autorizzate con le previsioni di cui al comma 15." Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., doc.cit., pagina 8-9; CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, V Commissione, Allegato I al resoconto del 25 ottobre 2018.

In merito poi alla acquisizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, alla luce dei chiarimenti della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura<sup>35</sup>, non ci sono osservazioni.

Sui commi 4-*ter*-4-*quinquies*, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, posto che le disposizioni trasferiscono all'ANSFISA compiti e funzioni ispettive ad oggi facenti capo ad altri organi del Ministero dei trasporti (la Commissione permanente per le gallerie del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'USTIF) senza, peraltro, disporre espressamente il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, pur considerando le rassicurazioni del Dipartimento della RGS fornite nel corso dell'esame in prima lettura<sup>36</sup>, appare opportuno acquisire dati più specifici al fine di verificare l'effettiva possibilità per l'ANSFISA possa esercitare anche le suddette funzioni, nell'ambito dell'assetto organizzativo e delle sole risorse previste per la sua istituzione. A tal fine, andrebbe perciò valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità.

### **Articolo 13**

#### ***(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP)***

Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), formato da diverse sezioni in base al tipo di infrastruttura.

Il comma 2 suddivide le sezioni dell'archivio in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica, una serie di dati.

Il comma 3 dispone che i dati e le informazioni di cui al presente articolo siano forniti all'AINOP dalla BDAP.

Il comma 4 elenca una pluralità di soggetti pubblici e privati che alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP).

Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti tenuti ad alimentare la banca dati rendano disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

Il comma 6 dispone che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuino il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con

---

<sup>35</sup> Il Dipartimento della R.G.S. ha riferito sul punto che " *le retribuzioni del comparto ENAC previsto per il personale dell'ANSFISA non sono soggette ad automatismi retributivi, fatto salvo quanto potrà essere successivamente stabilito da futuri contratti o interventi normativi.* Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., doc.cit., pagina 9.

<sup>36</sup> In particolare, la RGS ha preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe confermato che non prevedendosi con le norme il trasferimento di risorse né l'autorizzazione ad hoc all'assunzione di nuovo personale, per l'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite all'Agenzia non si determineranno nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., Nota del 24 ottobre 2018, doc. cit ; CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, V Commissione, Allegato I al resoconto del 25 ottobre 2018, pagina 74.

i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi.

Il comma 7 stabilisce che l'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia messo a disposizione e consultabile anche in formato open data, con le modalità definite con decreto ministeriale, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera.

Il comma 7-bis nel modificare il comma 2 dell'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 posticipa dal 31 dicembre 2018 al 15 settembre 2019 il termine entro il quale la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Il comma 8 definisce alcune caratteristiche dell'AINOP che è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi.

Il comma 9 garantisce l'accesso all'AINOP da parte della struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e della Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite modalità idonee a consentire i lavori di istruttoria.

Il comma 10, per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, autorizza la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Il prospetto riepilogativo originario attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Istituzione AINOP > spesa corrente	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Istituzione AINOP > spesa in conto capitale	0,2	0,8			0,2	0,8		

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che alle attività connesse alla tenuta dell'Archivio previste dall'articolo in esame vi provvede il Ministero (delle infrastrutture) con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati si limita ad affermare che al funzionamento dell'archivio vi provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, attesa la parziale risposta del Governo e considerato che la norma ha previsto uno stanziamento, definito come limite di spesa, appare opportuno fornire gli ulteriori elementi sottostanti la quantificazione dell'onere, quali gli adeguamenti tecnici al fine dell'istituzione e del funzionamento dell'archivio.

## **Articolo 14**

### ***(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili)***

Il comma 1 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di sovrintendere alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero, forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse, anche utilizzando il sistema BIM Building Information Modeling.

Il comma 2 dispone che al termine del periodo di sperimentazione, di durata pari a dodici mesi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico.

Il comma 3 dispone che, ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintenda all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

Il comma 5 provvede agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 3-*bis* istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con decreto ministeriale. Ai relativi oneri, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il sostenimento degli oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle attività connesse alla transizione alla tecnologia del 5G.

Il comma 4, nell'ambito delle attività di conservazione, dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali adotti un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio, e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Ai conseguenti oneri, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014.

Il prospetto riepilogativo originario attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.



	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Sistema di monitoraggio per infrastrutture stradali e autostradali, ponti, cavalcavia e opere similari (commi 1-3) > spesa c/capitale	5	10			5	10		
Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili (comma 4) > spesa c/capitale		10	10			3	5	12
Riduzione Fondo per la tutela del patrimonio culturale (comma 4) < spesa c/capitale		10	10			3	5	12
Riduzione Fondo investimenti (comma 5) < spesa c/capitale	5	10			5	10		

**La RT** afferma, con riferimento ai commi da 1 a 3, che le norme sono finalizzate alla realizzazione di un Sistema di monitoraggio dinamico della resilienza delle infrastrutture al fine di garantire la sicurezza della popolazione.

Il monitoraggio si effettuerà sperimentalmente negli anni 2019-2020, prendendo in considerazione 250 viadotti corrispondenti in media a 1.500 campate di ponti. Tali opere, inserite in un piano di esperimento standard, saranno dotate di opportuni sensori necessari per la valutazione statica della resilienza del manufatto. Si opererà, altresì, utilizzando, ove necessario, in collaborazione con i gestori delle infrastrutture un opportuno algoritmo che permetterà al Ministero delle Infrastrutture - Struttura Tecnica di Missione - di effettuare l'analisi dinamica di un manufatto soggetto al transito di mezzi pesanti che viaggiano con velocità differenti e con tonnellaggio variabile.

Nello specifico, per gli anni 2018, 2019 e 2020 possono individuarsi i seguenti costi per il sistema:

- per l'anno 2018, euro 5 milioni per la progettazione del piano di esperimento e dell'algoritmo di monitoraggio, acquisto e installazione di quota parte dei sensori, visite tecniche a campione pre e post installazione;
- per l'anno 2019, euro 10 milioni per completamento, acquisto e installazione dei sensori, progettazione e validazione del software e delle architetture hardware e prime analisi dei dati dal campo.

Relativamente al comma 4, la RT afferma che la struttura tecnica di missione del Ministero provvederà alle attività di competenza con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

La documentazione del Governo presentata alla Camera dei deputati, in relazione alla copertura dell'onere derivante dal finanziamento del sistema di monitoraggio dinamico, rappresenta che tale copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di DPCM in corso di formalizzazione presso la PCM - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo<sup>37</sup> ha evidenziato che gli oneri derivanti dall'articolo sono limitati ai soli anni 2019 e 2020, mentre per un mero refuso la RT quantificava oneri a regime dall'anno 2020 (1 milione di euro finalizzato all'evoluzione del sistema nel tempo).

**Al riguardo**, con riferimento ai commi da 1 e 3 e al fine di verificare la congruità dell'onere recato dalla norma rispetto agli interventi finanziati, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa gli elementi e i dati che determinano l'onere stesso.

Inoltre, andrebbero chiariti i motivi per cui sia l'onere che le risorse utilizzate a copertura sono state considerate sui saldi di finanza pubblica in misura equivalente su tutti gli anni considerati. In particolare, si segnala che la legge di bilancio 2018 rifinanziava il Fondo investimenti ascrivendo effetti differenziati sui tre saldi per ciascun anno e, nello specifico, in misura maggiore sul saldo netto da finanziare rispetto ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Con riferimento al comma 4 e all'utilizzo a copertura dell'onere del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse assicurando che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo in parola.

Con riferimento all'istituzione di un Fondo presso il MISE prevista al comma 3-*bis* e alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il sostenimento degli oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle attività connesse alla transizione alla tecnologia del 5G, andrebbe fornita una conferma circa la disponibilità delle risorse sulla citata autorizzazione e al contempo assicurato che l'utilizzo di dette risorse per altre finalità non sia suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

## **Articolo 15**

### ***(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)***

Il comma 1 autorizza per il 2019 l'assunzione a tempo indeterminato di 110 unità di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

Il comma 2 prevede che le assunzioni di cui al comma 1 siano effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali del *turn over* previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'anno 2019, in cui è stabilito che per il triennio 2015/2018 i

---

<sup>37</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 25 ottobre 2018, pag. 31.

ministeri possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Si dispone la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti la rimodulazione della dotazione organica del medesimo dicastero in relazione ai reclutamenti ivi previsti dal comma 565.

Il comma 3 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici, a condizione che gli stessi tengano conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 (che condiziona la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi a determinate condizioni). Allo stesso tempo è stabilito che i richiamati concorsi sono effettuati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (in materia di mobilità volontaria) e all'articolo 4, comma 3-*quinqies* del D.L. n.101 del 2013 (che disciplina il concorso pubblico unico per dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni). Resta, infine, ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. n. 350 del 2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni (nel rispetto di specifiche limitazioni e procedure), anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Il comma 4 prevede che agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provveda:

- a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate relative alle tariffe relative per i servizi della motorizzazione civile, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;
- b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, relativamente alle entrate poste a carico degli utenti del registro italiano Dighe (RID) che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica che per le finalità ivi indicate, la norma autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della propria dotazione organica rimodulata in modo da garantire la neutralità finanziaria, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente complessivo di n. 200 unità di personale, di cui 110 unità da inquadrare nel livello iniziale della III area (in prevalenza di profilo tecnico) e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area, con le modalità indicate al comma 3 (in deroga al previo esperimento della procedura di mobilità, nonché alla disciplina in materia di ed. "concorso unico").

Gli oneri a regime recati dall'assunzione del suddetto contingente di personale, quantificati complessivamente in euro 7.257.000 dall'anno 2019, sono illustrati nella tabella seguente:

Oneri assunzionali (assunzioni MIT)			
Qualifica	Numero	Onere <i>pro capite</i> (dati DPCM)	Totali
Aresa III-FI	110	€ 38.907,00	€ 4.279.770
Area II-F2	90	€ 33.072,00	€ 2.976.480
			€ 7.256.250

Al relativo onere pari a 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede secondo quanto previsto dal comma 4:

- Lettera a) quanto a 6.660.000 annui euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2), da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario.

La disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di euro 22.040.000 per l'anno 2019 e di euro 24.346.000 annui a decorrere dall'anno 2020, relative all'"Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870". La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" è stata fissata pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida". Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione.

Si fa presente sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 "Maggior gettito derivante dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013" sono stati incassati 34,6 milioni di euro nell'anno 2016, 36,1 milioni di euro nell'anno 2017, mentre nei primi otto mesi del 2018 risultano incassati 24,4 milioni di euro. Conseguentemente si può ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale (acquisendo le entrate all'erario) preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE.

Lettera b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato. La disposizione determina quindi la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di euro 3.781.000 a decorrere dall'anno 2019. Si fa presente sul capitolo di entrata 3395 "Versamento della contribuzione per il finanziamento delle attività già facenti capo al registro italiano dighe a carico degli utenti dei servizi" sono stati incassati 7,0 milioni di euro nell'anno 2016, 7,3 milioni di euro nell'anno 2017, mentre nei primi otto mesi del 2018 risultano incassati 6,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con gli incassi dello stesso periodo dell'anno precedente. Conseguentemente si può ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe e le altre somme già acquisite all'erario.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori:

*(milioni di euro)*

co.	s/e	nat.	SNF				Fabbisogno				Indebitamento Netto			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	s	c	0	7,26	7,26	7,26	0	7,26	7,26	7,26	0	7,26	7,26	7,26
1	e	t/c	0	0	0	0	0	3,52	3,52	3,52	0	3,52	3,52	3,52
4,1.a)	e	ext	0	6,66	6,66	6,66	0	0	0	0	0	0	0	0
4,1.a)	s	c	0	0	0	0	0	-6,66	-6,66	-6,66	0	-6,66	-6,66	-6,66
4,1.b)	e	ext	0	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0
4,1.b)	s	c	0	0	0	0	0	-0,6	-0,6	-0,6	0	-0,6	-0,6	-0,6

**Al riguardo**, sulla quantificazione degli oneri assunzionali (euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019), non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura, relativamente alle risorse ivi richiamate dal dispositivo alla lettera a) del comma 4, si evidenzia che la RT non fornisce dati sulla quota di spese che le entrate in questione sono destinate a coprire, limitandosi ad illustrare una tendenza di crescita del gettito e ad affermare che la quota rimanente a seguito della riassegnazione disposta dalla norma in esame è sufficiente a coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE. Sarebbero quindi necessarie maggiori informazioni su tali spese e se esse hanno carattere fisso oppure crescente proporzionalmente alle entrate.

La RT afferma che la disposizione determina la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di euro 3.781.000 a decorrere dall'anno 2019, tuttavia ciò non sembra corrispondere a quanto previsto dalla norma che prevede invece la destinazione di

597.000 euro a decorrere dal 2019 a copertura delle assunzioni, senza preservare una quota fissa da tale assegnazione.

**Articolo 15-bis**  
**(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia)**

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il suddetto personale è assunto mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità ovvero mediante selezioni pubbliche espletate su base nazionale. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova, presso i quali presta servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il comma 2 autorizza per l'attuazione dei reclutamenti la spesa di euro 1.968.980 per il 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dal 2020, a cui si provvede a valere del Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario per di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205/2017.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si evidenzia *in primis* l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere previsto dalla norma (1.968.980 per il 2019 ed euro 2.002.776 annui a decorrere dal 2020 per l'assunzione di 50 qualifiche funzionali presso l'Amministrazione giudiziaria), fornendosi in tal senso più precise indicazioni circa le Aree professionali di inquadramento interessate dalle assunzioni (I, II, o III) e la progressione, almeno decennale, dell'onere retributivo previsto, al fine di tener conto di eventuali automatismi di carriera, come peraltro espressamente previsto dall'art. 17, comma 7, della legge di contabilità, e il dettaglio degli oneri contemplati nella stima<sup>38</sup>.

Inoltre, venendo ai profili di copertura, posto che le summenzionate assunzioni andranno disposte a valere sulle risorse del Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (cap. 1775 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), dotato per 20 milioni di euro nel 2019 e per 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, è indispensabile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità di tali risorse alla luce degli interventi previsti o programmati a valere delle risorse iscritte sul medesimo fondo.

---

<sup>38</sup> Nel corso dell'esame in prima lettura, lo stesso Dipartimento della R.G.S. conveniva con l'"esigenza di acquisire dal ministero della giustizia ulteriori elementi di dettaglio con riferimento alla spesa da sostenere per le prove concorsuali, sia per il trattamento accessorio, rispetto al quale è necessario esplicitare, per singola unità di personale e nel computo dei costi complessivi, quali voci sono da considerare e per quali importi".Rinviano al dicastero della giustizia per le informazioni circa le disponibilità del fondo a fronte degli interventi già programmati. . Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., Nota del 24 ottobre 2018, doc. cit.; CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, V Commissione, Allegato I al resoconto del 25 ottobre 2018, pagina 78.

## Articolo 16

### ***(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale)***

Il comma 1 modifica gli articoli 37 e 43 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di prevedere il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali in essere, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica. Inoltre, nel confermare che i gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati provvedono alle attività dell'Autorità mediante un contributo in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, viene introdotta la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Viene previsto, inoltre, che il computo del suddetto fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici.

Il comma 1-*bis* dispone che all'Autorità di regolazione dei trasporti siano assegnate ulteriori 30 unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale anche con scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse attraverso le contribuzioni dei soggetti regolamentati.

Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 725, della legge n. 205 del 2017 (contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa) di 50 milioni di euro per il 2018 e di 142 milioni per il 2019 e la riduce rispetto alla legislazione vigente di 42 milioni per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Agli oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2018 e a 142 per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 nell'ambito delle risorse non impegnate del fondo medesimo. Il medesimo Fondo viene incrementato rispetto alla legislazione vigente di 42 milioni per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Il prospetto riepilogativo originario attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Modifica all'art. 1, comma 725, legge n. 205/2017 - Contributo a Società Strada dei Parchi S.p.A. per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 (comma 2) > spesa c/capitale	50	142			50	142		
Variazione Fondo Sviluppo e coesione – Programmazione (comma 2) < spesa c/capitale	50	142			50	142		

**La RT**, relativamente al comma 1, afferma che il medesimo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) può far fronte a quanto previsto dalla disposizione utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la norma, allo scopo di assicurare la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali A 24 e A 25, modifica l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 16-*bis*, comma 1, del DL n. 91/2017, anticipando al 2018 e al 2019 rispettivamente gli importi di 50 milioni e 142

milioni di euro, attualmente allocati sulle annualità dal 2022 al 2025. La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione viene assicurata mediante la corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo sviluppo e coesione, che sarà reintegrato nelle annualità 2022-2025.

La documentazione del Governo presentata alla Camera dei deputati, in relazione alla rimodulazione degli stanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione al 2018 e al 2019 degli importi di 50 milioni di euro e di 142 milioni di euro, in origine allocati sulle annualità dal 2022 al 2025, conferma che tenuto in generale, dell'andamento della spesa sul FSC, la rimodulazione in questione non comporta criticità per la realizzazione degli interventi programmati.

**Al riguardo**, in relazione al comma 1 che introduce soglie di esenzione per i privati soggetti al contributo obbligatorio, andrebbe chiarito l'impatto sulle entrate dell'Autorità, che risulta inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni. In particolare, andrebbe quantificata la possibile perdita di gettito e chiarito se tale perdita possa essere compensata da un aumento della contribuzione a carico degli altri operatori.

Sul comma 1-*bis* andrebbero acquisite indicazioni sulle specifiche modalità di finanziamento delle 30 unità di personale da assumere, evidenziando che i contributi che dovrebbero garantire le necessarie risorse sono gli stessi per i quali il comma 1 introduce soglie di esenzione e che la legge pone per essi un limite massimo dell'1 per mille del fatturato di ciascun operatore.

#### **Articolo 16-bis**

***(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)***

La norma modifica l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 133 del 2014 includendo anche gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale "San Michele sull'Adda" di Paderno D'Adda» tra quelli soggetti all'azione commissariale di cui all'articolo 1, commi 1-8-*bis*, del citato decreto-legge.

**La RT** non considera la norma.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati fa presente che l'intervento in questione risulta inserito nel Contratto di programma RFI 2017-2021 nell'ambito della voce "Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano", in relazione al quale è indicato un costo complessivo di 1.267 milioni e risorse disponibili pari a 622 milioni. Il Contratto di programma non contiene indicazioni circa il costo dello specifico intervento relativo al Ponte San Michele sull'Adda.



**Al riguardo**, alla luce dei dati forniti nella documentazione del Governo andrebbe chiarito se con le risorse disponibili sul predetto contratto di programma sia possibile, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, poter effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria anche per l'opera in questione.

### **CAPO III**

#### **INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017**

#### **Articolo 17**

##### ***(Ambito di applicazione e Commissario straordinario)***

Il comma 1 chiarisce le finalità e l'ambito di applicazione del capo III del presente decreto-legge, che detta disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Il comma 2, come modificato in prima lettura, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un nuovo Commissario straordinario per il perseguimento delle citate finalità, in sostituzione di quello attuale, nominato con il D.P.R. 9 agosto 2018 (che cessa quindi di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo decreto di nomina).

Il comma 3, nel testo integrato in prima lettura, dispone che il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico, idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che l'articolo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle norme relative al sisma del 21 agosto 2017. Il comma 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi con possibilità di rinnovo, per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e l'attribuzione allo stesso di un compenso annuo lordo determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 a valere sulla contabilità di cui all'articolo 19. Pertanto il compenso è da determinarsi nel limite complessivo di 100.000,00 euro annui.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto che il Commissario straordinario dovrà operare nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 18** **(Funzioni del Commissario straordinario)**

Il comma 1 individua le funzioni affidate al Commissario straordinario, che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il Commissario nominato per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016<sup>39</sup>.

Il comma 2 stabilisce che per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

Il comma 3 prevede che per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario operi in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.

Il comma 4 prevede che per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvalga dell'Unità tecnico-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.

Il comma 5 dispone che il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo definisce le funzioni e i compiti del Commissario straordinario.

Tali compiti sono analoghi a quelli attribuiti ad altri Commissari straordinari e, in particolare, al Commissario per la ricostruzione del sisma Centro Italia. Il comma 4 prevede che il commissario possa avvalersi della dell'Unità tecnica - amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 con le risorse finanziarie attribuite a legislazione vigente.

---

<sup>39</sup> In particolare, esso: a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza; b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi; c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26; e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata; f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi; f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti; h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione; i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi sulle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Il comma 5 prevede che il Commissario possa stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A con oneri a carico della contabilità speciale. L'avvalimento della predetta Unità tecnica avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della lettera h) del comma 1 che prevede la redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i Comuni interessati degli studi di micro zonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione. Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale ai sensi dell'art. 19 e sono stimati in euro 210.000,00.

Tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'OCDPC 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di micro zonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove *down-hole* è stimato 5.000,00 euro ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma Centro Italia.

Gli ulteriori oneri che discendono dalla redazione di un piano di micro zonazione sismica di ITI livello e stimati, sulla base dei criteri previsti all'articolo 7 dell'OCDPC 9 maggio 2016, n. 344, in complessivi euro 210.000,00 trovano copertura con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, dal momento che il commissario straordinario dovrà operare giocoforza nel limite delle risorse assegnate, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sul comma 5, per quanto attiene alla convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., dato che la norma pone i relativi oneri a carico della medesima contabilità speciale, andrebbero acquisite indicazioni circa i prevedibili costi anche al fine di verificare la congruità delle risorse utilizzate in relazione al complesso degli interventi previsti.

## **Articolo 19** **(Contabilità speciale)**

Il comma 1 intesta al Commissario straordinario una contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (fondo per Ischia di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020), nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (fondo per Ischia con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020).

Il comma 2 prevede inoltre che sulla contabilità speciale confluiscano le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e per l'assistenza alla popolazione.

Il comma 3 incrementa la contabilità speciale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Il prospetto riepilogativo originario attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Incremento contabilità speciale terremoto di Ischia > spesa c/capitale		20	20	20		20	20	20

**La RT** descrive la norma.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati fa presente preliminarmente che alcune voci di spesa previste per il terremoto di Ischia non sono di natura obbligatoria e pertanto potranno realizzarsi solo in relazione all'effettiva disponibilità di risorse non programmate formalmente e non impegnate sulla contabilità speciale del Commissario.

Peraltro in relazione ai contributi, si segnala che comunque gli stessi trovano un limite nelle disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale.

In ogni caso, circa le spese relative in particolare alla ricostruzione privata, pubblica, beni mobili, e immediata riparazione, evidenzia che con l'ordinanza n. 476 del 2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017", il Commissario delegato per l'emergenza è stato nominato responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. In proposito la nota segnala che proprio l'art. 18 comma 1 lett. a) prevede che il Commissario straordinario opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e il Commissario delegato.

Ciò posto, la quantificazione degli oneri, potrà essere definita in un quadro complessivo di fabbisogno, solo a seguito dell'ordinanza di protezione civile di ricognizione dei danni ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. e) del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).

La nota conferma che l'utilizzo delle risorse confluite nella contabilità speciale non pregiudica gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Nella parte della documentazione di competenza della Protezione civile si fa presente che il quadro complessivo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale ammontano allo stato attuale a 165,76 milioni di euro come dimostrato dal seguente prospetto:

(milioni di euro)

<b>Contabilità speciale</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Art. 2, co. 6-ter DL 148/2017		20	10		<b>30</b>
Art. 1, co.765 L. 205/2017	9,69	39,38	26,69		<b>75,76</b>
Art. 19, co.3 DL 109/2018		20	20	20	<b>60</b>
<b>Totale</b>	<b>9,69</b>	<b>79,38</b>	<b>56,69</b>	<b>20</b>	<b>165,76</b>

La Protezione civile conferma tra l'altro che allo stato non è possibile fornire una specificazione del quadro complessivo degli impegni di spesa in assenza delle risultanze delle attività ricognitive previste dal presente decreto in capo al Commissario.

**Al riguardo**, si prende atto che allo stato attuale manca una ricognizione definitiva relativamente alla quantificazione degli oneri complessivi discendenti dal sisma che ha colpito l'isola d'Ischia il 21 agosto 2017 e, pertanto, non risulta possibile valutare la congruità delle risorse stanziata in favore della ricostruzione privata e pubblica, dei beni mobili e dell'immediata riparazione.

Inoltre, occorre osservare che, relativamente al prospetto fornito dalla Protezione civile circa l'entità delle risorse destinate alla contabilità speciale, non risultano chiare le cifre riportate in tabella e riferite allo stanziamento recato dall'articolo 1, comma 765, della legge n. 205 del 2017. In particolare, quest'ultimo stanziamento, in base al testo della norma, dovrebbe essere di 20 milioni inferiore nel 2019 e di 7 milioni inferiore nel 2020. Se tale ricostruzione fosse corretta il quadro complessivo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale ammonterebbero allo stato attuale a 138,76 milioni di euro e non a 165,76 milioni come indicato nel prospetto. Alla luce di quanto esposto appare dunque necessario che il Governo precisi le effettive risorse presenti sulla contabilità speciale.

## **Articolo 20** **(Ricostruzione privata)**

La norma stabilisce le tipologie di intervento e di danno sulla base delle quali erogare i contributi, nei limiti e nel rispetto della normativa europea, fino al 100 per cento delle spese occorrenti. Ai relativi oneri si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 19.

**La RT** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e che alla ricostruzione privata si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 19.

## **Articolo 21**

### ***(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)***

L'articolo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 21 agosto 2017, da attuarsi nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, definisce i criteri e le modalità generali per la concessione dei contributi in favore dei beneficiari. Tra l'altro si dispone che:

- nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale;
- il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità;
- la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità;
- restando ferma l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, ai contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi in esame, non si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

**La RT** afferma che la disposizione fornisce la cornice entro la quale il Commissario emanerà i provvedimenti di concessione dei contributi, comunque da contenere nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Peraltro, la trascrizione nei registri immobiliari della concessione del contributo, su richiesta del Commissario straordinario, è in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. A tale specifica disposizione non si ascrivono effetti finanziari in quanto la stessa si configura come una rinuncia a maggior gettito.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 19.

## **Articolo 22**

### ***(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)***

La norma indica le finalizzazioni a cui sono destinati i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico.

**La RT** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 19.

## **Articolo 23**

### ***(Interventi di immediata esecuzione)***

La norma prevede che, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili e che necessitano

soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possano, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. Inoltre si indicano le modalità con le quali si informa il Comune dell'avvio dei lavori, le documentazioni da presentare e i requisiti delle imprese a cui affidare i lavori in esame.

**La RT** afferma che le disposizioni disciplinano gli interventi di immediata esecuzione concernenti gli edifici con danni lievi e trovano applicazione nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 19.

## **Articolo 24**

### ***(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)***

L'articolo dispone che l'istanza di concessione dei contributi sia presentata dai soggetti legittimati ai comuni unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. I comuni, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche che definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui al precedente articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di riscontrata difformità, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

All'attuazione dell'articolo articolo in esame le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che le disposizioni regolano la procedura di concessione dei contributi la cui istanza deve essere presentata ai comuni e i connessi compiti di vigilanza da parte della struttura commissariale. La RT ribadisce che all'attuazione delle attività ivi previste, compreso l'utilizzo di piattaforme informatiche, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati circa le amministrazioni coinvolte nello svolgimento degli adempimenti connessi alla concessione dei contributi, conferma che tali attività andranno svolte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 19.

## **Articolo 25** ***(Definizione delle procedure di condono)***

Il comma 1 prevede che i Comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 definiscano le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal medesimo sisma pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 1-*bis* stabilisce che per le istanze presentate ai sensi del condono del 2003 le procedure per la definizione siano determinate previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Inoltre, si applicano a tutte le istanze di cui al comma 1 le disposizioni dell'art. 32, comma 17 e comma 27, lett.a) del D.L. 269/2003 (nel caso di aree soggette a vincolo l'istanza è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo; le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli artt. 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale o da terzi per suo conto).

Il comma 2 dispone che i predetti Comuni provvedano, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro il medesimo termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, del decreto-legge n. 269 del 2003 nelle aree soggette a vincolo.

Il comma 3 sospende il procedimento per la concessione dei contributi disciplinato dal provvedimento in esame nelle more dell'esame delle istanze. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Il contributo non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

**La RT** afferma che la disposizione, stante la sua natura ordinamentale, non presenta effetti finanziari negativi.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati, in merito alle attività che devono porre in essere le amministrazioni competenti per la definizione delle procedure di condono nei tempi prestabiliti dalla norma, conferma che, trattandosi di attività istituzionali, le stesse potranno essere svolte con le risorse disponibili.

**Al riguardo**, nonostante i chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, andrebbero forniti maggiori dati, quali il numero di istanze pendenti e le risorse disponibili nei comuni interessati, al fine di comprovare che possa essere rispettato il termine di sei mesi fissato dalle norme, anche in relazione a procedure di condono risalenti da più di venti anni, per le quali evidentemente i comuni non disponevano di sufficienti risorse.

## **Articolo 26** ***(Ricostruzione pubblica)***

Il comma 1 attribuisce a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina del finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la



funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture. Gli interventi devono avvenire nei Comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e sono finanziati attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario straordinario.

Il comma 2 elenca gli atti del Commissario straordinario per dare attuazione alla programmazione dei suddetti interventi. A tal fine si provvede a:

- predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili nella contabilità speciale;
- predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici.

Il comma 3 prevede che, in sede di approvazione dei piani ovvero con apposito atto, il Commissario straordinario possa individuare gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione. La realizzazione degli interventi in questione costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ossia della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ossia in quelli dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29.

Il comma 4 stabilisce che la Regione Campania e gli enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedano, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse della contabilità speciale, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

Il comma 5 attribuisce al Commissario straordinario il compito di provvedere, con oneri a carico delle risorse della contabilità speciale e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

Il comma 6 prevede che i soggetti attuatori, oppure i Comuni interessati provvedano a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

Il comma 7 stabilisce che, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 possano procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in

possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 8 prevede che il Commissario straordinario approvi definitivamente i progetti esecutivi e adotti il decreto di concessione del contributo.

Il comma 9 dispone che i contributi e le spese per l'assistenza alla popolazione siano erogati in via diretta.

**La RT** afferma che le disposizioni rinviano a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina del finanziamento per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e l'approvazione della programmazione degli interventi con oneri a carico delle risorse complessive destinate alla ricostruzione. La RT conferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi verranno finanziati nel limite delle risorse della contabilità speciale.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati nel rinviare alle considerazioni già svolte all'articolo 19, fa presente che la disposizione in esame è analoga a quella in vigore da due anni per il Centro Italia e che le modalità di erogazione del contributo saranno stabilite dal Commissario straordinario.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 19.

## **Articolo 27**

### ***(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)***

La norma stabilisce che per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali i soggetti attuatori degli interventi sono:

- la Regione Campania;
- il Ministero per i beni e le attività culturali;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'Agenzia del demanio;
- i Comuni;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;
- la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

**La RT** afferma che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 28**

### ***(Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)***

Il comma 1 prevede che, in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, possa essere assegnato, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 19, un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei comuni interessati. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nei limiti e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

**La RT** afferma che, trattandosi di una facoltà ad assegnare contributi i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti del Commissario, le disposizioni potranno trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale nonché nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati rinvia alle considerazioni già svolte all'articolo 19 circa la definizione dell'impegno di spesa connesso a ciascuna delle categorie di interventi da finanziare a valere sulla contabilità speciale.

**Al riguardo**, atteso che la norma dispone la facoltà di assegnare un contributo, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, non vi sono osservazioni da formulare.

## **Articolo 29**

### ***(Legalità e trasparenza)***

Il comma 1 prevede che, ai fini dello svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, si applichino le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016. Il Commissario straordinario si avvale della struttura di missione e dell'Anagrafe previste dal medesimo articolo 30.

Il comma 2 dispone che all'attuazione dell'articolo in esame le Amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-bis specifica che agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.

**La RT** descrive la norma e ribadisce che all'attuazione dell'articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati conferma che la struttura di missione e l'Anagrafe anticorruzione di cui all'art 30 del decreto-legge n. 186 del 2016 possano porre in essere le proprie attività nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, pur se la RT e la documentazione presentata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati confermano la capacità della struttura di missione e dell'Anagrafe anticorruzione di svolgere i compiti aggiuntivi previsti dalla disposizioni nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, appare opportuno che il Governo a dimostrazione di tale invarianza d'oneri fornisca i dati e gli elementi idonei a suffragare tale ipotesi. A tal fine, si segnala che l'articolo 30, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 189 del 2016 ha stanziato 1 milione di euro, a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del Centro Italia al fine di garantire l'operatività della struttura e dell'Anagrafe nel territorio colpito dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

### **Articolo 30**

#### ***(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)***

Il comma 1 prevede che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possano essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (società di professionisti, studi associati di ingegneria e architettura, professionisti singoli, ecc.), che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Il comma 2 stabilisce che il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

Il comma 3 dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento.

Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo in esame, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Il comma 4 prevede che per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti del Commissario straordinario è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai potenziali soggetti affidatari.

Il comma 5 dispone che con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, siano stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Il comma 6 stabilisce che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, avvenga, mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19.

**La RT**, nel premettere che la norma non istituisce un elenco speciale dei professionisti, afferma che agli oneri connessi alla disposizione in esame si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati, nel rinviare a quanto affermato all'articolo 19, segnala che la quantificazione puntuale degli oneri potrà essere definita, in un quadro complessivo di fabbisogno, solo a seguito della ricognizione dei danni. In ogni caso, i contributi non potranno che essere erogati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 19.

### **Articolo 31** ***(Struttura del Commissario straordinario)***

Il comma 1 prevede la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse a lui assegnate e attribuisce al Commissario il potere di disciplinare l'articolazione interna della struttura in questione. Tale articolazione potrà consistere anche nella creazione di aree e unità organizzative in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il Commissario disciplinerà l'articolazione della struttura mediante propri atti.

Il comma 2 riguarda le sedi e le dotazioni organiche di personale della nuova struttura di cui il Commissario si avvarrà. La struttura, i cui oneri saranno mantenuti entro i limiti della contabilità speciale disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge sarà alle dirette dipendenze del Commissario. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 definisce la posizione del personale chiamato ad entrare nella struttura alle dirette dipendenze del Commissario. Il personale appartenente alla struttura alle dipendenze del Commissario

sarà posto in posizione di comando, o di distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale spettante presso l'amministrazione di appartenenza. Sempre in materia di trattamento economico, il personale non dirigenziale della struttura riceverà il trattamento economico accessorio - compresa l'indennità di amministrazione- previsto per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 4 prevede che le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 copriranno il funzionamento della struttura commissariale nonché i compensi spettanti agli esperti di cui al comma 2.

Il comma 5 stabilisce che medesima contabilità speciale farà fronte alle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'isola di Ischia effettuate dal Commissario, dagli esperti e dai componenti della struttura commissariale.

Il comma 6 riconosce al Commissario straordinario la possibilità di avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. È stabilito che per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Il comma 7, alla lettera a) prevede che il personale non dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17 abbia diritto a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili (effettivamente svolte); la lettera b) consente di attribuire al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge in esame un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego

Il comma 8 pone limiti massimi di spesa per l'attuazione delle misure recate dall'articolo, di euro 350mila per l'anno 2018 già in corso, e di 1 milione e 400 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica, sul comma 1 dell'articolo, che lo stesso prevede che il Commissario straordinario operi con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate.

Il comma 2 stabilisce che il Commissario si avvale, di una struttura posta alle sue dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative di Napoli e nell'isola di Ischia.

Il comma 3 disciplina il trattamento economico dei componenti della struttura del Commissario straordinario.

La disposizione prevede che il personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando il trattamento fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

Al personale non dirigenziale (fino a 12 unità) è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione prevede, inoltre, che all'unità di personale dirigenziale sia attribuita la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché una indennità sostitutiva della

retribuzione di risultato di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.

Inoltre si prevede la possibilità per il Commissario di avvalersi di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, in deroga anche a quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs n. 165/2001 il cui compenso può essere valutato in circa 53.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.

Il comma 7 stabilisce che il Commissario con uno o più provvedimenti, nel limite delle risorse disponibili, può essere riconosciuto al personale non dirigenziale della struttura la corresponsione di compensi di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensile effettivamente svolte e per il personale dirigenziale può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza commisurata ai giorni di effettivo impiego.

Per una stima dell'onere relativo allo straordinario si è preso a riferimento una tariffa oraria media paria 16,19 euro.

Ore	Mesi	Unità	Tariffa	Totale	Totale con oneri a carico Amm.ne
30	11	12	16,19	64.112,40	85.077,15

Per la stima della maggiorazione del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione per il dirigente della struttura si è preso a riferimento la retribuzione di posizione mensile di un dirigente di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Retribuzione di posizione (fissa + variabile)	Incremento 20%	Totale con oneri a carico Amm.ne
44.557	8.911	12.331

Pertanto gli oneri relativi all'articolo sono stimati complessivamente in circa 1.400.000 annui. Il comma 8 stima l'onere derivante dall'articolo, nella misura annua massima di 1,4 milioni di euro milioni è suddiviso in euro 350.000 per il 2018 e in 1.400.000,00 annui per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che, in base a quanto previsto dal comma 8, agli oneri recati dall'articolo si provvede entro i limiti massimi di spesa di euro 350.000 per il 2018 e di 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 e prendendo atto degli

elementi forniti dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura circa gli oneri considerati dalla RT<sup>40</sup>, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 32** **(Proroghe e sospensioni di termini)**

Il comma 1, modificando il vigente articolo 2, comma 5-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, dispone che i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno<sup>41</sup>, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, oltre a non concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi<sup>42</sup>, non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica di equivalenza (ISEE<sup>43</sup>); inoltre le esenzioni in argomento vengono estese fino all'anno d'imposta 2019<sup>44</sup>. Vengono poi prorogate le esenzioni dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) dei citati fabbricati fino all'anno d'imposta 2020<sup>45</sup>.

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il comma 1-bis con il quale si dispone che le autorità di regolazione possano prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime. Detti soggetti individueranno anche le modalità di copertura finanziaria delle citate esenzioni attraverso specifiche componenti tariffarie facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

**La RT** rappresenta che con la disposizione in esame viene prevista la proroga all'anno d'imposta 2019 dell'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei citati comuni dell'isola di Ischia, attualmente prevista fino all'anno d'imposta 2018. Stima gli effetti finanziari confermando la valutazione presentata nella relazione tecnica annessa al citato articolo 2, comma 5-ter del D.L. n. 148 del 2017<sup>46</sup>, così come rappresentati nella tabella sottostante:

*(migliaia di euro)*

---

<sup>40</sup> Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., Nota del 24 ottobre 2018, doc. cit. prospetti oneri "Struttura del Commissario Straordinario" relativi all'articolo 31.

<sup>41</sup> Purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

<sup>42</sup> Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), relative addizionali (regionale e comunale) e reddito delle società (IRES).

<sup>43</sup> Si rammenta che tale indicatore: serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono prestazioni sociali agevolate. È un valore calcolato come somma dei redditi e di una quota dei patrimoni mobiliari ed immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

<sup>44</sup> La disciplina vigente le limita all'anno di imposta 2018.

<sup>45</sup> La disciplina vigente circoscrive l'esenzione all'anno di imposta 2019.

<sup>46</sup> Si rammenta che in quella sede la perdita di gettito annua di competenza era pari a 56 mila euro (di cui 50 mila a titolo di imposte dirette e 6 mila a titolo di addizionali regionale e comunale).



	2019	2020	2021
IRPEF	0,0	-88,0	+37,7
Addizionale regionale	0,0	-4,1	0,0
Addizionale comunale	0,0	-2,0	+0,5
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,1</b>	<b>+38,2</b>

Per gli stessi fabbricati viene prorogata all'anno d'imposta 2020 l'esenzione attualmente prevista ai fini IMU e TASI; conferma, in assenza di dati puntuali e sulla base dell'andamento del gettito riscontrato nel 2017, la stima indicata nella citata relazione tecnica annessa al D.L. n. 148 del 2017 ed evidenzia quindi una perdita di gettito per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020 di circa 1,71 mln di euro di cui 1,43 mln di euro per la quota Comune e 0,28 mln di euro per la quota Stato.

Gli effetti finanziari complessivi sono riepilogati nella tabella sottostante, che arrotonda per eccesso i valori relativi alle variazioni di gettito pertinenti alle esenzioni a titolo di imposte dirette:

(milioni di euro)

Comma 1 - Sisma Ischia	2018	2019	2020	2021
Esenzione imposte dirette	0,0	0,0	-0,1	+0,04
Esenzione IMU/TASI quota comune	0,0	-1,43	-1,43	0,0
Esenzione IMU/TASI quota Stato	0,0	-0,28	-0,28	0,0
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,71</b>	<b>-1,81</b>	<b>+0,04</b>

Per la nuova disposizione contenuta nel comma 1-*bis* non è stata presentata RT.

**Al riguardo** si riscontra positivamente, in mancanza di dati puntuali di consuntivo, la stima degli effetti finanziari dovuti alla proroga delle esenzioni contenute nell'articolo in esame in quanto coerente con i valori indicati nella precedente relazione tecnica<sup>47</sup>.

Tuttavia la RT non dà conto dei riflessi finanziari derivanti dall'ampliamento dell'esenzione dei redditi da fabbricati anche ai fini dell'ISEE che, come è noto, è un indice che concorre a definire la spettanza o meno di certe agevolazioni di tipo sociale<sup>48</sup>; infatti detto indicatore, al fine di evidenziare una situazione economica equivalente tra più soggetti tra loro differenti (sia per valori di reddito, patrimoniali, finanziari e di numerosità e situazione dei componenti il nucleo familiare) tiene in debita considerazione anche il reddito da fabbricati del quale, per effetto della disposizione in commento, non si dovrebbe invece tener conto per tutto il 2019. Pertanto tale regime di non concorrenza ai fini ISEE potrà, in taluni casi, modificare le posizioni di accesso all'utilizzo delle agevolazioni sociali in senso favorevole al richiedente, con ciò determinando, restando invariate le altre condizioni, oneri ulteriori in conseguenza del riconoscimento di maggiori benefici per prestazioni sociali.

<sup>47</sup> Riferita al citato articolo 2, comma 5-*ter* del D.L. n. 148 del 2017.

<sup>48</sup> A mero esempio: esenzioni socio-sanitarie, diminuzione o azzeramento di tasse scolastiche/universitarie, ecc.

Appare quindi necessario un approfondimento sul punto<sup>49</sup>.

Con riferimento alla disposizione introdotta con il nuovo comma 1-*bis*, il Governo con nota del 24 ottobre c.a., ha segnalato la limitatezza della platea dei soggetti interessati. Si evidenzia, in ogni caso, che il termine finale della eventuale esenzione dal pagamento di utenze non è previsto ad una data certa ma è determinabile in relazione alla data di emanazione della revoca delle ordinanze di sgombero o di inagibilità.

Sul punto, per l'ipotesi in cui la revoca si determini oltre il 2020 andrebbe valutata l'opportunità di approfondire i riflessi finanziari che la disposizione in commento potrebbe dar luogo rispetto alla stima del minor gettito dovuto alla sospensione del pagamento del canone RAI (previsto dal successivo articolo 33 del decreto che ne quantifica gli oneri finanziari fino al dicembre 2020, prevedendone il loro recupero a decorrere dal gennaio 2021). Si ricorda che il pagamento del canone ha luogo in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture relative alle forniture elettriche del periodo da gennaio ad ottobre<sup>50</sup>. Se da un lato dunque la ripresa del pagamento del canone è prevista in modo certo a legislazione vigente a partire dal gennaio 2021, la norma in commento potrebbe consentire l'esenzione dal pagamento dei consumi elettrici anche oltre il 2020, nei casi in cui i provvedimenti di revoca fossero posti in essere dopo il 2020. Per tale eventualità andrebbero chiarite le modalità applicative del pagamento del canone al fine di garantire la ripresa dei pagamenti dello stesso nella ipotizzabile assenza dell'emissione delle bollette per il pagamento delle forniture elettriche.

Nel merito si prende atto - così come per l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 3 del provvedimento in commento - che con nota del 24 ottobre c.a. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha evidenziato la formulazione generica della disposizione, non idonea quindi a comprendere appieno l'ambito applicativo, specialmente con riferimento ai possibili riflessi di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise. Al riguardo ha rammentato che i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale e dell'energia elettrica al consumatore finale sono soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa<sup>51</sup>, *“... per la quale è riconosciuto loro il diritto di rivalsa nei confronti del medesimo consumatore finale. Sulla base di tali premesse si potrebbe ritenere che dai soprarichiamati commi possa derivare la non debenza dell'accisa da parte dei soggetti obbligati d'imposta, sugli eventuali consumi di gas natura ed energia elettrica, per i quali viene preclusa la possibilità di emettere le relative fatture. A parte ogni considerazione sulla compatibilità comunitaria della misura, inevitabilmente dalla stessa deriverebbero minori entrate per accisa allo stato ovviamente non quantificabili. Tuttavia poiché l'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica sorge al momento della fornitura ai consumatori finali si potrebbe ipotizzare che la mancata fatturazione nei confronti dei consumatori finali*

---

<sup>49</sup> Per un approfondimento si ricorda che l'attuale disciplina in materia di ISEE si rinviene nel D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 201 del 2011.

<sup>50</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 153, della legge n. 208 del 2015.

<sup>51</sup> Ai sensi degli articoli 26 e 53 del D.Lgs. n. 504 del 1995.

*non faccia venir meno l'obbligo di assolvimento dell'accisa nei confronti dell'Erario da parte dei soggetti fornitori, cui comunque non sarebbe consentito di esercitare il loro diritto di rivalsa per il tributo assolto, in caso la misura proposta non avrebbe alcun impatto in materia di accise". Sul punto è intervenuto il Governo<sup>52</sup> il quale ha evidenziato che l'esenzione dal pagamento di utenze per i soggetti danneggiati dall'evento di Genova comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili; in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti agli operatori del settore.*

Il comma 2 compensa il minor gettito per i comuni nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il comma 3 riconosce ai comuni dell'isola di Ischia danneggiati dal sisma un contributo finalizzato allo smaltimento dei rifiuti e alla compensazione delle minori entrate registrate a titolo di TARI. Il contributo, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del provvedimento in esame, è riconosciuto fino ad un massimo di 1,5 milioni con riferimento all'anno 2018 da erogare nel 2019 e fino ad un massimo di 4,5 milioni annui per il biennio 2019-2020.

Il comma 4 estende al 2020 la sospensione (già prevista per gli anni 2018 e 2019) dei pagamenti delle rate di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni danneggiati dell'isola di Ischia. Si stabilisce inoltre che i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese.

Il comma 5 estende agli anni 2019 e 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari riferiti ad immobili danneggiati dal sisma e stipulati tra gli istituti di credito e soggetti privati.

Il comma 6 amplia l'ambito delle assunzioni in deroga con contratto a tempo determinato previste dall'art. 1, comma 752, della legge di bilancio 2018. In particolare, si interviene, in primo luogo, sulla durata del contratto sopprimendo il limite temporale riferito alla vigenza dello stato di emergenza e confermando il riferimento al limite di durata previsto dalla disciplina generale vigente. Inoltre, in merito alle unità e alle annualità interessate dalle assunzioni in deroga si dispone:

- per i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme, la già prevista autorizzazione (rispettivamente, di 4 e 6 unità) viene esplicitamente riferita al 2018 e si introduce una ulteriore facoltà di assunzione, rispettivamente, di 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020;
- per il comune di Forio, viene introdotta un'autorizzazione ad assumere in deroga fino a 4 unità per gli anni 2019 e 2020.

Per quanto riguarda il profilo finanziario riferito alle assunzioni in deroga, si modifica l'ultimo periodo del richiamato comma 752 stabilendo che gli oneri sono pari – in luogo di 353.600 euro - a 500.000 euro per l'anno 2018 e a 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Il comma 7-bis nel modificare l'articolo 1, comma 1120, lettera e), della legge n. 205 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, il termine concesso all'Unità Tecnica- Amministrativa, che opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per effettuare il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

---

<sup>52</sup> Rappresentato dal Sottosegretario Laura Castelli con nota presentata alla Commissione V della Camera dei deputati in data 25 ottobre c.a.

**La RT**, con riferimento al comma 3, oltre a descrivere la norma, afferma che l'onere rilevato è pari all'ammontare del contributo previsto.

Relativamente al comma 4, la RT, oltre a illustrare la norma, afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame - ulteriori a quelli già previsti in relazione al comma 733 della legge di bilancio per il 2018 - sono quantificati in 0,25 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2021. Tale profilo si determina in quanto le rate in scadenza il 31 dicembre di ciascun anno sono retrocesse da CDP al Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di gennaio successivo alla scadenza. La RT precisa che i valori indicati comprendono la quota capitale per 0,19 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2021 e il rimanente importo riguarda la quota interessi.

In riferimento al comma 5 la RT sottolinea che l'art. 1, comma 734, della legge di bilancio 2018 ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati per finanziamenti ipotecari collegati a fabbricati distrutti o inagibili ed evidenzia che la disposizione in esame proroga tale sospensione al 31 dicembre 2020.

La RT afferma che, trattandosi di rapporti tra privati, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Considerando l'intero articolo la RT afferma che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità che verranno stabilite dal MEF d'intesa con il Commissario.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati, relativamente alle assunzioni in deroga di cui al comma 6, ritiene che, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, dalla disposizione non deriva alcun obbligo di stabilizzazione.

Con riferimento alla proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 7-bis la nota segnala che le risorse disponibili sulla contabilità speciale 5148 intestata al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa alla data del 24 ottobre 2018 sono pari a euro 17.012.184,36. Inoltre, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati<sup>53</sup>, ha affermato che tali risorse consentiranno di assicurare l'operatività dell'Unità fino al 31 dicembre 2019.

La nota rinvia infine a quanto affermato al precedente articolo 19.

**Al riguardo**, con riferimento alla quantificazione complessiva degli oneri e alle risorse previste a copertura, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 19.

---

<sup>53</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 25 ottobre 2018, pag. 31.

Relativamente al comma 4 si segnala che la RT per il differimento delle rate in scadenza nel 2020 ascrive effetti finanziari differenti rispetto a quelli indicati dalla legge 205 del 2017 per l'analogo differimento delle rate in scadenza nel biennio 2018 e 2019<sup>54</sup>. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Per le restanti parti della disposizione, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, non si formulano osservazioni.

### **Articolo 33** ***(Sospensione del pagamento del canone RAI)***

L'articolo in esame dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone RAI nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017<sup>55</sup>. La norma prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2021 si provvederà al recupero - senza sanzioni ed interessi, in unica rata o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo - delle somme oggetto di sospensione. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi<sup>56</sup>. Agli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del presente decreto.

**La RT**, utilizzando i dati forniti dall'Agenzia delle entrate relativi agli importi riferiti alle utenze dei comuni interessati, rileva una minore entrata su base annua per la sospensione in esame di circa -0,9 milioni di euro. Nella tabella sottostante sono evidenziati gli effetti finanziari in termini di cassa:

	<i>(milioni di euro)</i>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Canone RAI – effetto sospensione e ripresa	-0,1	-0,9	-0,9	+1,35	+1,35

Evidenzia che ai fini della copertura degli oneri recati si provvede ai sensi dell'articolo 45 del decreto in esame.

Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura il Governo, con propria nota del 24 ottobre 2018 ha rappresentato che la RT contiene un refuso e che le maggiori entrate attese per gli anni 2021 e 2022 sono pari a 0,95 mln di euro in luogo degli indicati 1,35 mln di euro.

<sup>54</sup> In particolare, mentre per il differimento delle rate in scadenza nel 2020 la RT ascrive un effetto finanziario pari a complessivi 0,5 milioni di euro, per il differimento del pagamento delle rate di mutuo scadenti nelle annualità 2018 e 2019 la RT allegata alla legge di bilancio 2018 ha ascritto effetti pari a 0,62 milioni in ciascuna annualità.

<sup>55</sup> Indicati nell'articolo 17 del presente decreto-legge.

<sup>56</sup> La cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

**Al riguardo** si osserva che il Dipartimento delle Finanze nelle risposte fornite<sup>57</sup> durante l'esame del provvedimento in prima lettura, ha confermato di aver utilizzato per la stima i dati forniti dall'Agenzia delle entrate riferiti agli importi delle utenze dei tre comuni: Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio. La stima si è basata sui dati prelevati nell'ultima edizione di luglio 2016 dell'annuario 2015 predisposto dalla Rai dal quale risulta la seguente stima: Casamicciola Terme n. TV uso privato 1.952; Forio n. TV uso privato 3.412; Lacco Ameno n. TV uso privato 1.062 per un totale di 6.433 TV uso privato. Ai di un riscontro della stima, stante il rinvio operato al regio decreto n.246 del 1938, senza ulteriori specificazioni, andrebbero forniti elementi informativi circa il numero ed importi relativi al canone radioTV speciale (utenze diverse da quelle ad uso privato).

In merito al recupero di gettito stimato sui due anni (2021 e 2022) in relazione al quale sarà possibile rateizzare per un massimo di 24 rate di pari importo il debito derivante dalla sospensione dal pagamento del canone RAI si riscontra positivamente la citata risposta fornita dal Governo, in cui si rappresenta che la RT contiene un rifiuto e che le maggiori entrate attese per gli anni 2021 e 2022 sono pari a 0,95 mln di euro; pertanto nel merito non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 34**

#### ***(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)***

Il comma 1 sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 31 dicembre 2020.

La norma stabilisce inoltre che non si proceda al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Si prevede che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, siano effettuati entro il 31 gennaio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

La norma dispone che agli oneri derivanti della sospensione da essa disposta, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del provvedimento in esame, che reca la clausola di copertura.

**Il prospetto riepilogativo** sconta sui saldi gli effetti nella modalità tipica delle misure di agevolazione contributiva, che impattano in termini di minori entrate sull'indebitamento netto e sul fabbisogno e in termini di maggiori spese sul SNF, riflettendo, in quest'ultimo caso, la compensazione che, in uscita dal bilancio dello Stato, ristora gli enti previdenziali della perdita contributiva subita.

---

<sup>57</sup> Si veda l'allegato 2 al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, della Camera dei Deputati, del 24 ottobre 2018, pag. 89 e seg.

**La RT** afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione sono stati stimati prendendo come riferimento i dati presenti sul “Portale Federalismo fiscale” diffusi dal MEF sulla base delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sul reddito dalle persone fisiche e giuridiche del Comune di Lacco Ameno.

La quantificazione si basa quindi sui seguenti dati riferiti alla popolazione attiva del comune di Lacco Ameno:

- Redditi da lavoro dipendente: 24.500.000 euro.
- Aliquota contributiva INPS a carico dei lavoratori: 9,19%.
- Aliquota contributiva INPS a carico dei datori di lavoro: 23,51%.
- Retribuzioni dei lavoratori del settore terziario: 17.150.000 (circa il 70% del reddito da lavoro dipendente sopra indicato).
- Aliquota contributiva INAIL stimata: 1,2823%.

L’aliquota INAIL è stata stimata dalla RT dividendo l’importo del premio delle ditte del settore terziario osservato a livello nazionale nell’anno 2017 (1.737.790.437 euro) per l’importo delle retribuzioni delle ditte del medesimo settore (135.526.076.302 euro).

La RT procede quindi a quantificare l’onere per il comune di Lacco Ameno sulla base di un procedimento che può essere così sintetizzato:

- Minore gettito contributivo INPS su base annua: 8.011.500 euro, di cui 2.251.550 euro di competenza dei lavoratori (=24.500.000 euro x 9,19%) e 5.759.950 euro di competenza dei datori di lavoro (=24.500.000 euro x 23,51%).
- Minore gettito contributivo INAIL su base annua: 219.907 euro (17.150.000 euro x 1,2823%).

La RT precisa che, visti i tratti simili di natura economica e demografica del Comune di Lacco Ameno con i Comuni limitrofi, la medesima base di calcolo viene utilizzata anche per Casamicciola Terme e Forio.

**Al riguardo**, si rileva che la quantificazione fornita in relazione al Comune di Lacco Ameno appare sostanzialmente corretta, sulla base delle ipotesi considerate e nel presupposto che i comuni limitrofi abbiano effettivamente caratteristiche economiche e demografiche analoghe.

Si segnala infine che non vengono considerati gli effetti di recupero del gettito contributivo per gli esercizi successivi alla scadenza del periodo di sospensione, da definire tenendo conto anche della possibilità di rateizzazione prevista, in quanto - come asserito dal rappresentante del Governo in un secondo tempo - collocati temporalmente dopo il triennio di riferimento (a partire dal 2021).

Per i profili di copertura si rinvia all'articolo 45.

## Articolo 35

### *(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)*

L'articolo in esame dispone la sospensione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS<sup>58</sup>, nonché delle attività esecutive svolte dagli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi gli enti locali, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017<sup>59</sup>. I termini così sospesi riprendono a decorrere dal 1 gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla disposizione in argomento, pari a 300 mila euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del presente decreto.

**La RT** specifica che, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, per effetto dello slittamento dei termini si rilevano minori entrate da ruoli su base annua, pari a 2 mln di euro (per tributi erariali). Considera che per l'anno 2018 gli effetti di minor gettito sono pari a 300mila euro, in ragione del fatto che dette minori entrate sono riferibili alla sola ultima parte dell'anno. Pertanto la tabella sottostante riepiloga così gli effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

Articolo 35	2018	2019	2020
Minori entrate da ruoli (tributi erariali)	-0,3	-2	-2

Conclude rappresentando che alla copertura degli effetti finanziari si provvede ai sensi dell'articolo 45.

**Al riguardo** con riferimento alla quantificazione complessiva si riscontra che nelle risposte fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze<sup>60</sup> durante l'esame in prima lettura del provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che la stima si è basata sull'analisi del flusso di riscossione registrato nella provincia di Napoli nel periodo 2015-2018 che ha determinato un valore di riscossione annuale per abitante pari a circa 68 euro; considerando la popolazione dei tre Comuni coinvolti dalla misura di sospensione (pari a 30.850 abitanti), si è determinato il minor gettito in circa 2 mln di euro<sup>61</sup>. Alla luce dei chiarimenti forniti si riscontra positivamente la stima dei soli ruoli erariali.

Tuttavia la norma interessa anche le somme a qualunque titolo dovute all'INPS e ad altri enti creditori, compresi gli enti locali. A supporto di tale considerazione si osserva che l'Agenzia delle entrate, sempre nei chiarimenti forniti durante l'esame in prima lettura del provvedimento, ha esposto anche la stima delle minori entrate da ruoli di

<sup>58</sup> Di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010.

<sup>59</sup> Indicati nell'articolo 17 del presente decreto legge.

<sup>60</sup> Si veda l'allegato 2 al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, della Camera dei Deputati, del 24/10/2018, pag. 89 e segg.

<sup>61</sup> Pertanto: 30.850\*68 euro: 2,098 mln di euro.



tributi non erariali determinate con la medesima metodologia utilizzata per la stima dei ruoli erariali, e sopra rappresentata. Nello specifico, su base annua risulta un minor gettito per l'anno 2018 pari a 0,2 mln di euro mentre per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il minor gettito è di 1,6 mln di euro. Pertanto ha esposto gli effetti complessivi della disposizione in parola nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Minori entrate da ruoli (tributi erariali)	-0,3	-2	-2	+2,6	+1,4	+0,4
Minori entrate da ruoli (tributi non erariali)	-0,2	-1,6	-1,6	+2,1	+1,1	-0,2

Dall'esame di detta tabella si evince chiaramente che le minori entrate da ruoli per tutte le tipologie di tributi (erariali e non) è pari complessivamente a 0,5 mln di euro per l'anno 2018 e a 3,6 mln di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020, con i connessi recuperi di gettito a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2023.

La norma, non interessata da modifiche nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ed il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari danno conto dei soli effetti finanziari stimati in relazione ai tributi erariali.

Alla luce delle precisazioni, si evidenzia che l'onere indicato nella norma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 che trova la copertura finanziaria nelle risorse di cui all'articolo 45 del decreto ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto - valori riportati anche nel citato prospetto riepilogativo - non tiene conto dell'impatto finanziario stimato in relazione ai tributi non erariali.

Sul punto appaiono dunque necessari chiarimenti.

### **Articolo 36** **(Interventi volti alla ripresa economica)**

Il comma 1 dispone la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa produttiva, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, per le imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato e per le imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia. La concessione è soggetta alla condizione che tali imprese abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo di almeno il 30% rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente.

Il comma 2 demanda ad un provvedimento del Commissario straordinario la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi nonché di riparto delle risorse sopra indicate tra i comuni interessati.

Il comma 3 stabilisce che i contributi previsti al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sui regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013(53).

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1 a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT**, dopo aver illustrato la norma, afferma che il suo fabbisogno è stato determinato forfettariamente ed è circa pari al 3%, su base annua, del volume d'affari delle imprese, ritenendo congruo un suo valore compreso tra 80 e 90 milioni di euro.

**Al riguardo**, preso atto che l'impegno finanziario - sulla base dell'indicazione del fatturato complessivo riportata dalla RT - sembra idoneo a compensare parte rilevante dei mancati guadagni per le imprese considerate e che comunque l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

Circa l'utilizzo a fini di copertura della contabilità speciale richiamata all'articolo 19, andrebbe verificato l'impatto finanziario complessivo delle norme che trovano copertura su tale contabilità, al fine di valutare la sostenibilità della presente autorizzazione di spesa.

#### **CAPO IV**

#### **MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017**

#### **Articolo 37**

*(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

Il comma 1 modifica il decreto-legge n. 189 del 2016.

In particolare, la lettera 0a), aggiunta durante l'esame in prima lettura, integra i componenti della cabina di regia ivi prevista.

**Al riguardo**, atteso che - come peraltro precisato in un secondo momento dal Governo - resta ferma la previsione secondo cui si provvede al funzionamento della cabina nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non vi sono rilievi da formulare.

La lettera a), oltre a recare modifiche procedurali, aggiunge ai compiti dei vice-commissari territorialmente competenti quello di assicurare, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

**La RT** afferma che le norme hanno natura meramente ordinamentale o procedurale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

La lettera b) modifica l'articolo 5, comma 2, lett. g), che - nel testo previgente - prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree dell'Italia centrale colpite dai fenomeni sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 promuova la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità. La modifica apportata prevede che allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente.

**La RT** afferma che tale disposizione, consentendo di assentire la definitiva delocalizzazione delle imprese interessate, rende non più necessaria la realizzazione di ulteriori nuove strutture, che sarebbero, comunque, sostenute dal contributo pubblico. Pertanto, la disposizione può produrre un risparmio di spesa, allo stato non quantificabile.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Le lettere *b-bis*) e *c-quater*) includono le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari nel novero di quelle che possono essere ammesse a finanziamento agevolato per la ricostruzione privata, con la concessione di un contributo ulteriore nella misura massima del 2 per cento.

**Al riguardo**, in merito agli effetti di tale misura, sia in senso incrementativo delle spese agevolate che in termini di incidenza sulle dinamiche di cassa già scontate nelle previsioni tendenziali, il Governo, oltre a ribadire la natura facoltativa della previsione, ha rappresentato che la relativa (eventuale) spesa deve trovare in ogni caso copertura nell'ambito delle risorse disponibili per la ricostruzione privata. Pertanto, nulla da osservare.

La lettera *c*) integra l'elenco dei soggetti attuatori della ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali ubicati nei siti interessati dai summenzionati fenomeni sismici, con l'inserimento delle Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

**La RT** afferma la natura ordinamentale della disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

La lettera *c-bis*) eleva da 500.000 a 600.000 euro il limite entro il quale gli interventi di competenza delle diocesi seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189, altresì eliminando la previsione che tale effetto sia limitato alla selezione dell'impresa esecutrice.

La lettera *c-ter*) specifica che l'approvazione dei progetti esecutivi deve avvenire ai sensi del codice degli appalti.

**La RT** non considera le norme.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

La lettera *c-quater*), oltre a disporre quanto sopra illustrato, stabilisce che ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geo-logica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle anzidette prestazioni.

**La RT** non considera la disposizione, aggiunta dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si osserva che la norma appare suscettibile di modificare i flussi di cassa relativi alle prestazioni in questione, determinando effetti sui relativi saldi.

Il comma *1-bis*, intervenendo sull'articolo *17-bis*, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017, estende ai comuni ubicati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, l'esenzione dall'applicazione, fino all'11 aprile 2021, delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (con cui sono stati stabiliti gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.

**La RT** non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, non vi sono in linea teorica rilievi da formulare, alla luce del fatto che all'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, ai sensi del quale è stato emanato il decreto ministeriale n. 70 del 2015, non erano stati ascritti effetti sulla finanza pubblica, che è richiesto il parere favorevole del tavolo di monitoraggio e che

le regioni sono comunque tenute a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario anche con specifico riferimento al settore sanitario. Tuttavia, la concreta possibilità di compensare complessivamente, a livello regionale, eventuali squilibri finanziari a livello sub-provinciale, dipende in buona parte dal peso demografico dei comuni coinvolti. Sul punto, andrebbe chiarito se la rideterminazione della zona di riferimento per la concessione dell'esenzione in esame possa riguardare anche comuni di rilevante peso demografico, il che potrebbe rendere difficoltoso raggiungere l'equilibrio complessivo, richiedendosi evidentemente penalizzazioni troppo gravose per le altre aree del medesimo SSR.

### **Articolo 38** ***(Rimodulazione delle funzioni commissariali)***

Il comma 1 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con D.P.R. 9 settembre 2016 (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016).

Il comma 2 prevede l'applicazione al Commissario delle disposizioni del D.L. 189/16, come modificato dal presente decreto, e di ogni altra disposizione vigente, concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il comma 3 stabilisce che con il suddetto decreto di nomina venga fissato il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/11, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L.189/16.

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che la disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario, cui si applicano le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché ogni altra disposizione vigente concernente il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Si prevede altresì che con il medesimo decreto sia determinato il compenso del Commissario, nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il compenso sarà posto a carico delle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

**Al riguardo**, dal momento che il Commissario straordinario dovrà giocare forza operare nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale assegnata al medesimo<sup>62</sup>, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 39**

#### ***(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici)***

Il comma 1 dispone la sottrazione alle procedure esecutive per le somme il cui vincolo di destinazione concerne gli interventi di ricostruzione e riqualificazione post-sismica nei territori: a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3; b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 2 stabilisce che spetta al Commissario autorizzare i beneficiari ad accedere alle somme sui conti correnti previa verifica della corretta destinazione.

Il comma 3 stabilisce l'inefficacia degli atti di sequestro, pignoramento o di ogni eventuale azione esecutiva o cautelare in corso sulle somme depositate, atti che, comunque, non producono effetti sospensivi dell'accreditamento in favore dei beneficiari e l'assenza di obblighi di accantonamento delle somme.

Il comma 4 chiarisce la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l'efficacia sino: a) al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009; b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016.

Il comma 5 impone che gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.

Il comma 6 dispone che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che la disposizione prevede che le risorse destinate alla ricostruzione a seguito di eventi emergenziali individuati dalla norma non sono soggette a procedere di sequestro e pignoramento entro limiti temporali espressamente indicati.

Conclude affermando che la disposizione non comporta effetti avuto riguardo alla natura procedurale della stessa.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

---

<sup>62</sup> La RGS nell'ambito delle risposte fornite nel corso dell'esame in prima lettura ha evidenziato che a valere della c.s. di tesoreria n. 6035 intestata al Commissario delegato alle emergenze in parola risulta una giacenza di circa 1 mld di euro. Cfr. Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., doc. cit., pagina 19.

**Al riguardo** considerata la natura essenzialmente procedimentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

#### **Articolo 39-bis**

***(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)***

La norma interviene sull'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, laddove la norma vigente prevede che il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a norme vigenti limitative della spesa di personale, ad assumere a tempo indeterminato 200 unità di personale a decorrere dall'anno 2013. Le assunzioni sono disposte previo esperimento di procedure selettive pubbliche. In considerazione delle assegnazioni di personale è incrementata temporaneamente e nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2023 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

Nello specifico, le modifiche introdotte alle lettere a) e b) della norma in esame stabiliscono che l'incremento della dotazione organica sia permanente e non più temporaneo; conseguentemente si sopprime la disposizione volta a riassorbire l'eventuale soprannumero dal 2023.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme non prevedono una deroga all'obbligatorietà del vincolo di pareggio di bilancio che grava sui Comuni ai sensi della legislazione vigente.

#### **Articolo 39-ter**

***(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)***

La norma apporta una serie di modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018, concernente la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si amplia il campo di applicazione della predetta disciplina, estendendola a tutti i casi in cui manchi un titolo edilizio (e non solo la SCIA, come previsto a legislazione vigente) nonché ai casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. Inoltre, si dispone che l'articolo 1-sexies non trova attuazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi, per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Si introduce la previsione per cui l'inizio dei lavori comunque è subordinato al rilascio dell'acquisizione dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

Infine, si prevede che in caso di impossibilità della redazione di certificato di idoneità statica, l'autorizzazione statica o sismica possa essere rilasciata anche dal competente ufficio regionale.

**La RT** non considera la norma.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati, con riferimento all'abilitazione dei competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, ritiene che trattandosi di attività che possono rientrare nelle competenze istituzionali delle amministrazioni coinvolte, le stesse andranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, non si formulano osservazioni.

## **CAPO V ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI**

### **Articolo 40 (Cabina di regia Strategia Italia)**

Il comma 1 istituisce presso la presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, individuandone i compiti alle lettere a)-b).

Il comma 2 afferma che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.

**La RT** annessa al ddl iniziale sottolinea che la disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto la Cabina di regia è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come indicato al comma 1, e tenuto conto che il DIPE può svolgere la predetta attività di supporto utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, anche alla luce delle puntuali rassicurazioni circa la neutralità della norma fornite nel corso dell'esame in prima lettura<sup>63</sup>, non ci sono osservazioni.

---

<sup>63</sup> In particolare, a fronte di una richiesta di conferme in merito alla concreta possibilità che il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, deputato dalla disposizione in esame ad assicurare le attività di supporto tecnico, istruttorio ed organizzativo alla Cabina di regia Strategia Italia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Dipartimento della RGS ha confermato tale possibilità facendo rinvio, per ulteriori elementi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., doc.cit., pagina 19;



**Articolo 40-bis**  
***(Interventi straordinari per il Viadotto Sente)***

La norma autorizza, al solo fine di permettere la riapertura al traffico sul Viadotto Sente, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**La RT** non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

**Articolo 41**  
***(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione)***

L'articolo dispone, nelle more della revisione organica della normativa di settore, la validità, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 99 del 1992, dei limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per alcune sostanze ed elementi, per i quali si prescrivono specificamente altri limiti.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT**, oltre descrivere il contenuto della norma, afferma che essa non comporta oneri.

**Al riguardo**, nulla da osservare, stante la sua natura ordinamentale.

**Articolo 42**  
***(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici)***

Il comma 1 dispone con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accertamento delle economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tutte autorizzazioni che finanziavano interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la formale revoca del finanziamento.

Il comma 2 prevede che le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.

Il comma 3 stabilisce che le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a stabilire una nuova destinazione di risorse finanziarie non utilizzate derivanti da precedenti procedure di edilizia scolastica.

In particolare viene previsto che tali disponibilità - iscritte sul capitolo 7105 p.g. 3 e sul capitolo 7105 p.g. 5 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - vengano accertate con decreto del medesimo Ministero e attribuite agli enti locali proprietari di edifici scolastici entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici stessi.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura<sup>64</sup>, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 42-bis** ***(Scuole innovative e poli per l'infanzia)***

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, interviene in materia di strutture scolastiche.

Il comma 1 dispone, per le nuove strutture scolastiche, che per l'adozione del DPCM che ripartisce le risorse destinate a tali strutture (ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018) l'intesa in Conferenza Stato-Regioni possa essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi.

Il comma 2 autorizza per la progettazione delle scuole innovative la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al cui onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative.

Il comma 3 autorizza per la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli d'infanzia, a loro volta rese disponibili dalla corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.

---

<sup>64</sup> In risposta ad un quesito formulato nel corso dell'esame in prima lettura circa la neutralità per i profili di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi indicati nella norma, la R.G.S. ha confermato che il profilo temporale dell'utilizzo è coerente con la precedente destinazione delle risorse, sottolineando che, proprio a tal fine, la norma stabilisce che l'attribuzione delle risorse debba avvenire entro il 31 dicembre 2018; Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., i.g.a.e., doc.cit., pagina 20; Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, V Commissione, Allegato I al resoconto del 25 ottobre 2018.

Il comma 4 dispone che le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimata dall'INAIL.

Il comma 5, per quanto riguarda i Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, prevede che le regioni selezionino gli interventi da realizzare sul proprio territorio per la successiva comunicazione al MIUR, senza alcun riferimento ad un numero massimo di interventi da selezionare.

**La RT** non analizza l'articolo, inserito dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

In merito alle coperture di cui al comma 2 il Governo ha chiarito, previo rinvio al MIUR, che le risorse in questione, esattamente pari allo stanziamento disponibile (che quindi viene azzerato per il triennio 2018-2020), "si configurano come economie in quanto rispetto ai relativi programmi di investimento è stato espletato e concluso solo il concorso di idee per l'individuazione delle proposte ideative". Chiarimenti sarebbero comunque opportuni anche in relazione alla copertura recata dal comma 3.

### **Articolo 43**

#### ***(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati)***

Il comma 1 prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui ai decreti legge n. 786 del 1985 (Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), n. 26 del 1995 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali), n. 510 del 1996 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e al decreto legislativo n. 185 del 2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego), possano beneficiare della sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Il comma 2 autorizza INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25% del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed

interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
43	1	s	k					30	10						

**La RT** afferma che l'ammontare complessivo delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 (comprensivo degli interessi di mora) si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Considerando un tasso di rimborso delle rate predette pari al 40%, l'effetto differenziale sui flussi di incasso derivante dalla sospensione di dodici mesi del pagamento è stimabile in 40 milioni di euro. Tale ammontare può essere suddiviso nei due esercizi 2018 e 2019 in misura pari a 30 e 10 milioni di euro rispettivamente. Pertanto, la disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, alla compensazione dei quali si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la possibilità ivi prevista consentirebbe il recupero parziale ma certo di risorse altrimenti non recuperabili. La disposizione – prosegue la RT - non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di crediti la cui possibilità di recupero è limitata, tenuto conto del tempo trascorso, delle condizioni economiche dei debitori, dell'assenza, in taluni casi, di idonea garanzia. Pertanto, si ritiene che le entrate ricavabili in base agli accordi transattivi autorizzati dalla disposizione non sarebbero inferiori a quelle realizzabili con le ordinarie procedure giudiziarie, tenuto conto anche dei rilevanti oneri economici ed amministrativi derivanti dal contenzioso.

**Al riguardo**, in rapporto al comma 1, andrebbe esplicitato quali siano i dati e la procedura di calcolo utilizzati nella RT, tenuto conto che quest'ultima non esplicita i predetti dati, ma si limita a fornire gli effetti stimati e l'ipotizzata ripartizione degli stessi fra i due esercizi finanziari interessati (2018 e 2019).

Andrebbe inoltre chiarito se l'onere previsto costituisca – come sembrerebbe dedursi dal dettato normativo – un limite di spesa. Peraltro, in tal caso, attesa la tipologia dell'intervento deflattivo in esame, andrebbero forniti chiarimenti sulle modalità che garantirebbero il rispetto dell'eventuale limite di spesa.

Al fine di poter escludere effetti sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto, andrebbe altresì confermato che la rimodulazione del piano di ammortamento per effetto della sospensione delle quote capitali non incida su quote di interessi, ove dovute, in favore dello Stato o di altri soggetti pubblici. Ciò, in quanto la norma prevede espressamente un rimborso di capitale ed interessi in rate semestrali posticipate al tasso di interesse legale.

In relazione al comma 2, poi, la sua asserita invarianza finanziaria andrebbe suffragata da dati relativi ai crediti in questione (numero di debitori e importi medi), nonché ai valori di recupero finora riscontrati ed attesi per il futuro.

#### **Articolo 43-bis**

***(Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria)***

Il comma 1 esonera per il 2020 e il 2021 le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria nei medesimi anni, ai sensi dell'articolo 44, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'anzidetto onere ponendolo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerge che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e dovrà porre in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque che non si dispone di elementi per valutare la congruità delle risorse previste rispetto alle necessità che emergeranno. Inoltre, si fa presente che la tipologia delle imprese in questione potrebbe non rendere agevole il ripristino delle condizioni affinché tali imprese possano adempiere agli oneri relativi ai benefici in esame, qualora il limite di spesa risultasse superato, anche solo in via prospettica.

#### **Articolo 44**

***(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)***

Il comma 1 autorizza, previo accordo stipulato in sede governativa, per gli anni 2019 e 2020, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale - sino ad un massimo di dodici mesi complessivi. Tali misure possono essere autorizzate qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in

essere dalla regione interessata, nel limite delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate, anche in via prospettica.

La norma dispone, inoltre, che in sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del controllo della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

**Il prospetto riepilogativo non considera le norme.**

**La RT** afferma che l'intervento non comporta la necessità di stanziare ulteriori risorse finanziarie, considerato che viene sostenuto dalle risorse già stanziare con l'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e non utilizzate. Le risorse stanziare sono pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La RT precisa che le risorse impegnate sono pari, complessivamente, a euro 8.514.147, a seguito dell'emanazione dei seguenti decreti:

- decreto n. 98756 del 23 marzo 2017, per il periodo dal 26/10/2016 al 25/10/2017, per un importo impegnato pari ad euro 5.643.171,39;
- decreto n. 98989 del 18 aprile 2017, per il periodo dal 9/12/2016 al 19/2/2017, per un importo impegnato pari ad euro 241.696,22;
- decreto n. 99607 del 4 luglio 2017, per il periodo dal 1/2/2017 al 30/10/2017, per un importo impegnato pari ad euro 634.212,81;
- decreto n. 100036 del 26 settembre 2017, per il periodo dal 1/05/2017 al 31/05/2018, per un importo impegnato pari ad euro 525.068,87;
- decreto n. 100507 del 6 dicembre 2017, per il periodo dal 9/11/2017 all'8/08/2018, per un importo impegnato pari ad euro 300.000,00;
- decreto n. 100597 del 18 dicembre 2017, per il periodo dal 9/11/2017 all'8/08/2018, per un importo impegnato pari ad euro 1.170.000,00.

La RT conferma poi che la norma di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 (art. 21, comma 4) non troverà più applicazione oltre la fine dell'anno 2018. Ciò comporterà un risparmio sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di almeno 140 milioni euro, considerato che gli importi autorizzati costituiscono la stima massima di spesa. La RT precisa che l'importo di 140 milioni di euro è conforme alla spesa sostenuta per le cessazioni di attività nell'anno 2013, come risulta dalla RT relativa al decreto legislativo n. 148 del 2015.

La RT fa presente che, in ogni caso, la disposizione del decreto n. 148, non modificata in questa parte dalla norma in esame, prevede un limite di spesa che non può essere superato. A tal fine, la disposizione medesima prevede, analogamente a quanto previsto dal decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016 per le relative fattispecie, che la quantificazione degli oneri finanziari per ogni singolo intervento sia

effettuata in sede di accordo, pertanto in un momento antecedente la presentazione dell'istanza di CIGS.

Conseguentemente, precisa la RT, non è possibile autorizzare interventi privi di copertura, atteso che nel momento in cui si raggiunge il limite di spesa stimata, non si può neanche concludere l'accordo che è preliminare rispetto alla domanda di CIGS.

**Al riguardo**, andrebbero forniti chiarimenti circa i presupposti che consentirebbero di usare le risorse indicate, stanziata per il triennio 2016-2018, per interventi da effettuare nel 2019 e 2020, senza che si determinino perlomeno alterazioni nel profilo temporale degli effetti finanziari sui saldi.

#### **Articolo 44-bis**

##### ***(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile)***

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, interviene sul comma 2-bis dell'articolo 19 del DL n. 8/2017 al fine di consentire il rinnovo per un massimo di due volte (in luogo di una sola volta, come previsto dalla normativa vigente) degli incarichi dirigenziali conferiti dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del medesimo comma 2-bis.

Il dispositivo non è assistito da **RT**

**Al riguardo**, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

#### **Articolo 44-ter**

##### ***(Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni)***

La norma integra con un nuovo comma l'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di disciplina delle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, si prevede che il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e i Commissari delegati, possano porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile. Tali attività vengono realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tali attività possono essere realizzate anche mediante accordi o convenzioni con Consigli nazionali, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 45** **(Norma di copertura)**

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

- a) quanto a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto;
- b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154;
- c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;
- e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
- f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro per l'anno 2020, a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000 euro per l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 2 stabilisce che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto delle norme.

Il prospetto allegato, riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori:



(milioni di euro)

co.	s/e	nat.	SNF				Fabbisogno				Indebitamento Netto			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1,1.a)	e	c	0	0	0	0,95	0	0	0	0,95	0	0	0	0,95
1,1.b)	s	k	0	0	0	0	-30	-6,499	0	0	-30	-6,499	0	0
1,1.c)	s	k	-0,2	-20,8	-20	-20	-0,2	-20,8	-20	-20	-0,2	-20,8	-20	-20
1,1.d)	s	c	0	-32,505	0	0	0	-32,505	0	0	0	-32,505	0	0
1,1.d)	s	c	0	0	-0,8	-0,8	0	0	-0,8	-0,8	0	0	-0,8	-0,8
1,1.e)	e	ext	49,005	0	0	0	49,005	0	0	0	49,005	0	0	0
1,1.f)	s	c	0	-10	-49,81	-20,85	0	-10	-49,61	-20,450	0	-10	-49,81	-20,85
Co.2	s	k	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50

**Al riguardo** sul comma 1, primo periodo, ivi trattandosi della definizione complessiva degli oneri contenuti nel provvedimento, si rinvia alle quantificazioni riportate in riferimento alle singole disposizioni ivi richiamate.

Per i profili di copertura, con riferimento alle lettere a)-f), si osserva in particolare che con riferimento:

- alla lettera a), andrebbe confermata la stima di maggiori risorse ivi indicate in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 33;
- alla lettera b), in corrispondenza del disposto utilizzo a copertura delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), evidenziato che tal fondo presenta una dotazione di sola cassa e reca, per cui appare necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a compensazione;
- alle lettere c) e d), relativamente al disposto ricorso alla riduzione degli accantonamenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020 e del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'anno 2020, andrebbe confermata la esistenza delle necessarie disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento;
- alla lettera e), evidenziando che le somme concernenti le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono utilizzate come fonte di copertura quanto 150 milioni euro per l'anno 2018 anche dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, appare necessario acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura per

entrambi i decreti-legge nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

- alla lettera f), laddove si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), appare necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2018 [Nota di lettura n. 35](#)  
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (**Atto del Governo n. 37**)
- " [Nota di lettura n. 36](#)  
Disposizioni in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle intercettazioni (**Atto del Governo n. 38**)
- " [Nota di lettura n. 38](#)  
**A.S. 717-B:** " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
- " [Nota di lettura n. 37](#)  
Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e governance dell'infrastruttura ferroviaria (**Atto del Governo n. 40**)
- " [Nota di lettura n. 39](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (**Atto del Governo n. 42**)
- " [Nota di lettura n. 40](#)  
Trattamento dei buoni-corrispettivo (**Atto del Governo n. 41**)
- " [Nota di lettura n. 41](#)  
Sicurezza nei luoghi di lavoro Ministero dell'interno (**Atto del Governo n. 43**)
- Ott 2018 [Documentazione di finanza pubblica n. 3](#)  
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 - **Doc. LVII, n. 1-bis**
- " [Nota di lettura n. 43](#)  
**A.S. 840:** "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"
- [Nota breve n. 2](#)  
Documento programmatico di bilancio 2019
- " [Nota di lettura n. 42](#)  
Enti pensionistici aziendali o professionali (**Atto del Governo n. 47**)
- " [Nota di lettura n. 44](#)  
Attuazione direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (**Atto del Governo n. 49**)
- " [Nota di lettura n. 45](#)  
**A.S. 822:** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"
- Nov 2018 [Nota di lettura n. 46](#)  
**A.S. 886:** "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"